



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

VADEMECUM
DEL
CONSIGLIERE REGIONALE

a cura del
SETTORE LEGISLATIVO

VIII EDIZIONE
RIVEDUTA E AGGIORNATA

INDICE

Presentazione	pag. 5
Costituzione della Repubblica Italiana	» 7
Statuto della Regione Calabria	» 63
- <i>L. R. 19 ottobre 2004, n. 25</i>	
Regolamento interno del Consiglio regionale	» 99
- <i>D. C. R. 27 maggio 2005, n. 5</i>	
Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale	» 165
- <i>Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25</i>	
Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale».	» 179
Norme per l' elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale	» 195
- <i>Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1</i>	
- <i>Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e s.m.i</i>	
- <i>Legge 23 febbraio 1995, n. 43</i>	
- <i>L. R. 7 febbraio 2005, n. 1</i>	
Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e degli Assessori regionali	» 237
- <i>L. R. 14 febbraio 1996, n. 3</i>	
Trattamento indennitario degli assessori regionali non consiglieri	» 255
- <i>L. R. 28 agosto 2000, n. 14, art. 1 ter</i>	

Assicurazione contro gli infortuni »	259
- <i>L. R. 26 gennaio 1987, n. 6</i>	
Struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari . . . »	263
- <i>L. R. 15 marzo 2002, n. 13</i>	
Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica »	271
- <i>L. R. 8 giugno 1996, n. 13</i>	
Le strutture speciali »	275
- <i>L. R. 26 maggio 1997, n. 8</i>	
- <i>L. R. 28 agosto 2000, 14, art. 1 c. 19</i>	
Ruolo del personale del Consiglio regionale »	283
- <i>L. R. 2 maggio 1991, n. 5</i>	
Organizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale »	289
- <i>L. R. 13 maggio 1996, n. 8</i>	
Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria. »	315
- <i>L. R. 3 giugno 2005, n. 12</i>	
Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale »	321
- <i>D. C. R. 18 gennaio 2000, n. 400</i>	

PRESENTAZIONE

La ristampa del “Vademecum del Consigliere regionale”, giunto ormai all’ottava edizione, a poco più di un anno e mezzo dalla precedente, nasce, innanzitutto, dalla necessità di dar conto delle importanti novità e modifiche legislative che hanno riguardato sia atti fondamentali per la vita della istituzione regionale, sia le normative che riguardano lo status e le prerogative dei Consiglieri regionali.

La pubblicazione ha, inoltre, lo scopo di fornire ai consiglieri eletti nella IX legislatura uno strumento di conoscenza, di agevole consultazione, delle anzidette normative.

Il Vademecum, di conseguenza, contiene il testo dello Statuto, come modificato dalla legge n. 3/2010, la legge 17 agosto 2009, n. 25 e s.m.i., corredata dal conseguente regolamento d’attuazione, che ha introdotto nell’ordinamento regionale l’istituto delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, la novellata legge elettorale, cui si sono accompagnate, per completezza d’informazione, le leggi nazionali che regolano, assieme a quella regionale, la materia elettorale.

La pubblicazione presenta, inoltre, il quadro aggiornato delle leggi che regolano il trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori esterni, le caratteristiche ed il funzionamento delle strutture speciali, le norme riguardanti i gruppi consiliari, l’assetto ed i compiti della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

Ester Latella

Dirigente del Settore Legislativo

Reggio Calabria, febbraio 2010

*Costituzione
della Repubblica Italiana*

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i meto-

di della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici¹.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

¹ La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale .

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici².

² La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvi-

denze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di stu-

dio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà .

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge³.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

3 Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne ed uomini⁴.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

⁴ L'art. 51 è stato integrato nella parte finale del comma 1 della Legge Costituzionale³⁰ maggio 2003, n. 1.

Parte II

TITOLO I
IL PARLAMENTO

SEZIONE II
Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56⁵

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

5 L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i venticinque anni di età». In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: «1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57⁶

6 L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore». Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti». Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: «1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60⁷

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

7 L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68⁸

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

8 L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II **La formazione delle leggi**

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

va, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione .

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali⁹.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

⁹ Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata disposta l'indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del 1989 per il rinnovo del Parlamento europeo.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*¹⁰.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari

Art. 79¹¹

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

10 Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata disposta l'indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del 1989 per il rinnovo del Parlamento europeo.

11 L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione."

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

TITOLO II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal

Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura¹².

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione¹².

¹² Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1. Il testo originario del comma era il seguente: "Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato".

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III IL GOVERNO

Sezione I Il Consiglio dei Ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Art. 96¹³

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

¹³ L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni".

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III

Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II **Norme sulla giurisdizione**

Art. 111¹⁴

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

14 I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: "1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore."

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V LE REGIONI - LE PROVINCE – I COMUNI

Art. 114¹⁵

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115¹⁶

(Abrogato)

Art. 116¹⁷

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale¹⁸.

15 L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni."

16 L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione."

17 L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali."

18 Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117¹⁹

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

¹⁹ L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

- d)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- e)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- f)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- g)* ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- h)* cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n)* norme generali sull'istruzione;
- o)* previdenza sociale;
- p)* legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del siste-

ma tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato²⁰.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

20 Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti."

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118²¹

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

21 L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

Art. 119²²⁻²³

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali

22 L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dall'articolo era il seguente: "Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica".

23 Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti."

determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120²⁴

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121²⁵

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

24 L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro."

25 L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale."

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122²⁶

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi²⁷.

26 L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti".

27 Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1: "1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine,

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente".

Art. 123²⁸

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124²⁹

(Abrogato)

28 L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica!". In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.

29 L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione."

Art. 125³⁰

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126³¹

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con

30 Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione".

31 L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio".

legge della Repubblica³².

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127³³

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la

32 Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti."

33 L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza".

competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge³⁴.

Art. 128³⁵

(Abrogato)

Art. 129³⁶

(Abrogato)

Art. 130³⁷

(Abrogato)

Art. 131³⁸

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige,

34 Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

35 L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".

36 L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».

37 L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione".

38 L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise³⁹, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Art. 132⁴⁰

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciamo richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciamo richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

39 Idem

40 L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciamo richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciamo richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra".

Sezione I La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni⁴¹;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione⁴².

Art. 135⁴³

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Par-

41 Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

42 L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente: "sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione".

43 L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore". Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva: "Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

lamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge⁴⁴.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

44 La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati, nonché le forme di immunità a garanzia dell'attività della Corte.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte⁴⁵.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione

Sezione II

Revisione della Costituzione

Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione⁴⁶.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

45 In attuazione di tale disposto è stata approvata la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale".

46 Con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, che ha istituito la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, è stato previsto, unicamente per i progetti di legge della XI legislatura un diverso procedimento di revisione costituzionale che comporta, fra l'altro, la obbligatoria sottoposizione a referendum dei progetti approvati dalla Commissione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione⁴⁷.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

47 L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della disposizione che così recitava: "I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni".

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 .

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate⁴⁸.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII⁴⁹

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

48 Il termine di cui alla XI Disposizione è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n.1.

49 La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, ha stabilito che i commi 1° e 2° esauriscono i loro effetti a decorrere dal 10 novembre 2002, data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.

Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

*Statuto
della Regione Calabria*

- **Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25**
(Modificata con L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11 e 19 gennaio 2010, n. 3)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.

3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.

4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.

5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria..

6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2

(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

d bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata¹¹;

a) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

b) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

c) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

d) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale²;

e) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle

1 Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

2 Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1 lett. b) della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;

q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

r) *la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale*³;

s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;

t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;

u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;

v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo,

³ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1 lett. c9 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.

4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.

5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 4

(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.

2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

Articolo 5

(Trasparenza)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e

delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.

2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Articolo 6

(Difensore civico)

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

Articolo 7⁴

(Consulta dell'ambiente)

(Abrogato)

Articolo 8

(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

Articolo 9

(Informazione)

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.

2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'im-

⁴ Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

piego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Articolo 10

(Modalità di partecipazione)

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel Regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

Articolo 11

(Referendum abrogativo)

1. È indetto *referendum* popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.

2. Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione:

a) dello Statuto;

b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;

c) delle leggi di bilancio;

d) delle leggi tributarie;

e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;

f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.

3. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

4. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di *referendum* è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.

6. Non può esser presentata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i *referendum* già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

7. Qualora la votazione sul *referendum* abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

Articolo 12

(Referendum consultivo)

1. È indetto *referendum* consultivo su questioni di interesse regionale allorquando ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.

2. Il *referendum* è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.

3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del *referendum* entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

Articolo 13

(Disciplina referendaria)

1. La legge regionale disciplina i *referendum* previsti nel presente titolo.

TITOLO III ORGANI DELLA REGIONE

Articolo 14

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.

2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

CAPO I **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Articolo 15

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio è composto da 50 membri, *salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabilite ed assicurare la rappresentanza delle minoranze*⁵.

Articolo 16

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.

2. Il Consiglio inoltre:

a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;

b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;

c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;

d) autorizza l'esercizio provvisorio;

e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;

⁵ Articolo così aggiornato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;

i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;

m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;

n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;

q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

t) può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

Articolo 17

(Durata della legislatura)

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'articolo 33 dello Statuto.

Articolo 18

(Convalida degli eletti)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Articolo 19

(Prima seduta del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.

2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.

3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Articolo 20

*(Elezione del Presidente del Consiglio regionale
e dell'Ufficio di Presidenza)*

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono

eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Articolo 21

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

Articolo 22

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 23

(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.

2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.

3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Articolo 24

(I Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

Articolo 25

(Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.

2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.

4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Articolo 26

(Regolamenti del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.

2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.

3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

Articolo 27
(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.

2. *I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti*⁶.

3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

Articolo 28
(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.

2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione propor-

⁶ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

zionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.

3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.

4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.

5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Articolo 29

(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.

3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

Articolo 30

(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)

1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.

3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Articolo 31

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:

- a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
- b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
- c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.

3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.

4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Articolo 32

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.

3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.

4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.

5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.

CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

Articolo 33

(Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.

3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.

4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.

5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'articolo 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti prorogabili ed urgenti di competenza della Giunta.

Articolo 34

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 35

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.

3. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a otto e non superiore a dieci.

4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. *Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità*⁷.

*4bis. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale*⁸.

5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.

9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

10. *Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato.*

⁷ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3..

I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte⁹.

Articolo 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

⁹ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. c), della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. La L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, art. 1, comma 5 ha ulteriormente disciplinato lo status dei sottosegretari, così come segue: «1. Ai sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori ed il trattamento indennitario è fissato nella misura del 70 per cento di quello degli assessori. 2. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità. 3. Le indennità a qualunque titolo corrisposte agli assessori esterni e ai sottosegretari sono a carico del bilancio della Giunta regionale».

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 37

*(Mozione di sfiducia – Questione di fiducia -
Censura al singolo Assessore)*

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.

4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

TITOLO IV
SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGIBILITÀ,
INCOMPATIBILITÀ

Articolo 38
(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

TITOLO V
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa

dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Articolo 40 *(Procedimento)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Articolo 41 *(Promulgazione e pubblicazione)*

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Articolo 42 *(Regione e disciplina comunitaria)*

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina

le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Articolo 43

(Potestà regolamentare)

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.

3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.

4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.

6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Articolo 44

(Testi unici)

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e

coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.

2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.

3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 45

(Conflitti di competenza)

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Articolo 46

(Rapporti fra Regione ed enti locali)

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

2. La Regione, in particolare:

a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;

b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;

c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;

d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali;

e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.

4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.

5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.

6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.

7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale¹⁰.

Articolo 47

(Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

Articolo 48

(Consiglio delle Autonomie locali)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione¹¹.

2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.

3. La legge regionale:

a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.

b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;

¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

¹¹ Vedi L.R. 5 gennaio 2007, n. 1: «Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali».

c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.

9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

TITOLO VII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 49

(Principi dell'attività amministrativa regionale)

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministra-

tiva, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

2. La Regione predispose con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

Articolo 50

(Organizzazione amministrativa regionale)

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.

5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, non-

ché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.

6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

TITOLO VIII

FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Articolo 51

(Autonomia finanziaria della Regione)

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.

3. La Regione inoltre:

a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;

b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;

c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione,

inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 52

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.

2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.

4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 53

(Rendiconto generale)

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.

2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX
ATTIVITÀ ECONOMICHE REGIONALI
E SOGGETTI PRIVATI

Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.

4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il Consiglio regionale:

a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Articolo 55

(Autonomie funzionali – Cooperazione)

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.

2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Articolo 56¹²

(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)
(Abrogato)

TITOLO X STRUMENTI DI GARANZIA

Articolo 57¹³

(Consulta statutaria)
(Abrogato)

TITOLO XI REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 58

(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

12 Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

13 Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.

3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

5. Lo Statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59

(Norme transitorie e finali)

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

2. Con legge è disciplinato il *referendum* previsto dall'articolo 123 della Costituzione.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.

4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

5. Eventuali modifiche dell'articolo 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'articolo 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.

5 bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15,

*comma 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*¹⁴.

6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2005, n. 11.

*Regolamento interno
del Consiglio regionale*

- D.C.R. 27 maggio 2005, n. 5.

(Modificata dalla D.C.R. 11 ottobre 2006 n. 92, D.C.R. 5 aprile 2007 n. 126, D.C.R. 28 novembre 2007, n. 186, D.C.R. 29 maggio 2008, n. 262 e D.C.R. 23 ottobre 2009 n. 385).

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

(Esercizio delle funzioni)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica all'atto della proclamazione; terminano il loro mandato all'atto di proclamazione del primo dei nuovi Consiglieri.

Articolo 2

(Prima convocazione)

1. La prima seduta del Consiglio regionale, all'apertura di ogni legislatura, si tiene non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.

2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.

3. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Articolo 3

(Prima seduta)

1. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino all'elezione del suo Presidente, è assunta dal Consigliere regionale più anziano di età tra i presenti.

2. I due Consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di segretari.

CAPO II

DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 4

(Costituzione dell'Ufficio di Presidenza)

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio procede, come primo suo atto, con votazioni separate e a scrutinio segreto, alla elezione

del Presidente, dei due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e dei due Segretari – Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, che insieme costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 5

(Elezione del Presidente)

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Articolo 6

(Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari – Questori)

1. Dopo l'elezione del Presidente si procede, con votazioni separate, all'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari – Questori.

2. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Articolo 7

(Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono insediati di diritto alla conclusione delle votazioni per eleggere i Consiglieri segretari; restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

Articolo 8

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede,

ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento; dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e l'osservanza del Regolamento; concede la facoltà di parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato; provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri regionali; convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta del Regolamento; sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari – Questori.

2. Il Presidente assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'amministrazione del Consiglio.

3. Il Presidente, per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione, emana decreti, rappresenta in giudizio il Consiglio regionale in tutte le controversie attinenti l'esercizio dell'autonomia contabile e funzionale dell'Assemblea nonché riferite ad atti monocratici a lui imputabili.

Articolo 9

(Attribuzioni dei Vicepresidenti)

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Consiglio. Fra i due Vicepresidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età.

Articolo 10

(Attribuzioni dei Segretari – Questori)

1. I Segretari Questori, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l'ordine; fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al manteni-

mento dell'ordine nell'aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi.

2. In caso di impedimento dei Segretari – Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in aula.

Articolo 11

(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni. In particolare:

a) propone al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme dello Statuto, delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;

b) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale, nel rispetto dello Statuto, delle leggi e degli accordi contrattuali;

c) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge;

d) delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentiti i Presidenti delle Commissioni per quanto di competenza;

e) delibera su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;

f) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal presente Regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione.

Articolo 12

(Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, un dirigente del ruolo unico dei dirigenti del Consiglio per svolgere le funzioni di segretario e dirigere l'apposito settore della struttura burocratica del Consiglio.

3. I verbali delle sedute e gli atti dell'Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente e dal dirigente che svolge le funzioni di segretario.

CAPO III

DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Articolo 13

(Costituzione dei Gruppi)

1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.

2. I Gruppi sono composti da almeno tre membri.

3. I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.

4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano i Gruppi parlamentari regolarmente costituiti presso il Senato della Repubblica o presso la Camera dei Deputati alla data di insediamento del nuovo Consiglio. Nella richiesta di costituzione del gruppo consiliare ai sensi comma precedente, deve essere indicato il nome del gruppo e la comunicazione di assenso all'uso del nome da parte del Presidente del gruppo parlamentare. Allo scioglimento dei Gruppi parlamentari suddetti, comunque determinato, segue l'immediato scioglimento del Gruppo consiliare omonimo e l'assegnazione dei Consiglieri al Gruppo misto, salva la facoltà di costituire un nuovo Gruppo riferendosi, con le medesime procedure, ad un nuovo Gruppo regolarmente costituito nel Parlamento nazionale.

5. I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consi-

glieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.

6. Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario.

«7. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del gruppo possono essere sottoposti a censura nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'art. 25-bis del presente Regolamento. In tal caso si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. La proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al gruppo di revocare il componente censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito, fatta salva comunque in quest'ultima ipotesi l'applicazione al gruppo consiliare delle sanzioni previste dalla legge regionale¹».

Articolo 14

(Funzionamento dei Gruppi consiliari)

1. Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi deve essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte del Consigliere regionale cui si riferisce la variazione stessa.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere, con decisione definitiva, gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi.

3. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale, all'assegnazione ai Gruppi consiliari, nonché alle componenti del Gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

4. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra

¹ Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 92 dell'11 ottobre 2006.

le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

Articolo 15

(Conferenza dei Presidenti di Gruppo)

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, il quale la convoca allo scopo di esaminare il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio, secondo le procedure del successivo articolo 38, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2. La Conferenza è convocata anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o da uno o più Presidenti dei Gruppi che rappresentino almeno un decimo dei componenti il Consiglio.

3. Alle riunioni della Conferenza partecipano i Vicepresidenti del Consiglio e il Presidente della Giunta o un suo delegato.

4. Della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi fanno altresì parte, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo misto, costituite ai sensi del precedente articolo 13, comma 5.

CAPO IV DELLE GIUNTE

Articolo 16

(Giunta per il Regolamento)

1. Il Presidente nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta per il Regolamento del Consiglio.

2. La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.

3. La Giunta per il Regolamento del Consiglio esprime il proprio parere sulle questioni relative alla interpretazione del Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio.

4. La competenza per l'esame delle proposte di modifica ed integrazione del Regolamento interno è attribuita alla quinta commissione permanente «Riforme e decentramento».

Articolo 17

(Giunta delle elezioni)

1. Il Presidente, nella prima riunione successiva alla sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta delle elezioni, che è insediata entro i successivi sette giorni con l'elezione nel suo seno del Presidente.

Articolo 18

(Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)

1. Subito dopo l'elezione del suo Presidente, la Giunta delle elezioni, a cominciare dai propri membri, esamina le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri regionali.

2. Per i fini di cui al primo comma, i Consiglieri eletti devono sottoscrivere presso la segreteria del Consiglio, entro la data della prima seduta Consiliare, una dichiarazione dalla quale risulti che essi non versano nelle condizioni previste dalla legge elettorale come cause di ineleggibilità.

3. Qualora sussistano, per taluni Consiglieri regionali dei quali è stata proclamata l'elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.

4. La Giunta presenta al Consiglio le proprie proposte entro quindici giorni dalla sua costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.

5. Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi; la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata.

Articolo 19

(Esame delle condizioni di incompatibilità)

1. Qualora sussistano, per taluni dei Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni chiede al Presidente del Consiglio di notificare la contestazione all'interessato, che avviene entro i successivi cinque giorni. Dalla data di notifica della contestazione decorre il termine di cui all'articolo 3, primo comma, lettera g, della legge di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

2. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l'incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone che la deliberazione venga notificata all'interessato entro tre giorni.

3. Qualora il Consigliere regionale non provveda ad esercitare l'opzione richiesta entro il termine previsto dalla legge elettorale regionale, è dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere regionale a norma di legge.

4. Quando, successivamente alle elezioni un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, la questione viene immediatamente sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta delle elezioni, la quale, nel termine di cinque giorni, ove ritenga fondata la causa medesima, attiva le procedure di cui ai precedenti commi.

Articolo 20

(Maggioranza necessaria e termini per le decisioni)

1. Tutte le decisioni della Giunta sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

2. Se la Giunta non provvede nel termine assegnatole, la questione è posta all'ordine del giorno del Consiglio nei quindici giorni successivi.

Articolo 21

(Assessori esterni)

1. La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni di cui all'articolo 35, comma 4 dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19.

2. Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni, nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate

entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore interessato, i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L'eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza.

CAPO V **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Articolo 22

(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)

1. I Consiglieri regionali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 23

(Diritto di iniziativa)

1. Il Consigliere regionale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Egli, inoltre, ha diritto di presentare interrogazioni e interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 24

(Diritto di informazione e di accesso)

1. Il Consigliere regionale ha diritto di informazione e di accesso a tutti gli atti della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le norme di cui all'articolo 114.

Articolo 25

(Nomine ed incarichi)

1. Qualora disposizioni di legge o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere regionale, questi deve essere nominato o eletto dal Consiglio stesso in seduta pubblica, con voto segreto.

«Articolo 25 bis²
(Revoca di nomine ed incarichi)

1. Tutti gli incarichi e le nomine conferiti al consigliere regionale ai sensi dell'articolo 25 sono revocabili nel caso in cui il consigliere:

a) abbia riportato una condanna penale confermata in appello per reati commessi nella qualità di pubblico amministratore o comunque per un delitto non colposo, purché, in quest'ultima ipotesi, la pena inflitta sia superiore a due anni di reclusione «ovvero sia stato rinviato a giudizio per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis C.P.³»;

b) abbia violato gravemente e reiteratamente i principi etici e di condotta individuati nel Codice calabrese del buon governo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, ponendo in essere una azione di gravità equivalente a quella di cui alla lett. a) ed arrecando grave pregiudizio al prestigio e al decoro dell'organo consiliare.

2. Il procedimento di revoca è avviato su richiesta proveniente da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero d'ufficio dal Presidente del Consiglio regionale nel caso ne ravvisi la necessità.

3. Il Presidente del Consiglio contesta gli addebiti per iscritto in immediata connessione di tempo rispetto al compimento dei fatti ovvero all'epoca in cui se ne sia avuta conoscenza. La contestazione deve contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati e la fissazione di un termine non inferiore a 5 giorni, entro il quale il consigliere interessato può esercitare il diritto di difesa mediante deposito di una memoria scritta ovvero chiedendo di essere sentito personalmente.

4. Se ritiene infondata la richiesta di revoca, il Presidente archivia il procedimento, dandone pronta comunicazione in Consiglio; altrimenti, iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

5. Alla discussione sulla proposta di revoca possono prendere la parola per non più di dieci minuti, il consigliere interessato e un

2 Articolo aggiunto con D.C.R. n. 92 dell'11 ottobre 2006.

3 Comma integrato con D.C.R. n. 126 del 5 aprile 2007.

relatore per gruppo, anche per dichiarazione di voto. Gli altri consiglieri possono intervenire solo per dichiarare l'eventuale difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza. Al termine della discussione il Consiglio delibera sulla proposta di revoca, la quale è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

6. Ove la richiesta di revoca di cui al comma 1 riguardi il Presidente del Consiglio, i poteri attribuiti dalla presente norma al Presidente sono esercitati dal Vicepresidente vicario.

7. Il procedimento di revoca deve concludersi entro trenta giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti».

Articolo 26

(Dimissioni e surroghe)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.

2. Il Presidente, nella prima seduta utile, pone al primo punto dell'ordine del giorno la presa d'atto delle dimissioni sulla quale possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, il Consigliere dimissionario e un relatore per gruppo per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

3. La votazione sulla presa d'atto delle dimissioni è effettuata per appello nominale e, nel caso venga approvata, ha effetto immediato.

4. Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni ed il Consigliere le reiteri, si provvede alla presa d'atto, senza voto, nella prima seduta successiva.

5. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presa d'atto, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.

CAPO VI DELLE COMMISSIONI

Articolo 27

(Costituzione delle Commissioni Permanenti)

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.

2. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell'articolo 29.

3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.

4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.

Articolo 28

(Competenza delle Commissioni permanenti)

1. Sono istituite le seguenti sei Commissioni permanenti:

- I. - Affari istituzionali e affari generali;
- II. - Bilancio, Programmazione economica e attività produttive;
- III. - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative;
- IV. - Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente;
- V. - Riforme e decentramento;
- VI. - Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero.

Articolo 29

(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. Ciascuna Commissione permanente è composta complessivamente da «dieci»⁴ Consiglieri, di cui il 60 per cento aderenti alla maggioranza ed il 40 per cento aderenti alle minoranze.

2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.

⁴ Comma modificato con D.C.R. 186 del 28 novembre 2007, che ha sostituito le parole «quindici» con le parole «dieci».

3. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.

4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo «*o della coalizione*⁵» appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.

5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.

7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Articolo 30

(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.

2. Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.

3. Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.

⁵ Parole aggiunte con D.C.R. 186 del 28 novembre 2007.

4. Con la seconda votazione si procede all'elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

4 bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente (espressione della maggioranza), il Vice Presidente (espressione della minoranza) e il Consigliere segretario (espressione della Maggioranza), vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo⁶.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell'intera Commissione.

6. L'Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Articolo 31

(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva.

Articolo 32

(Commissioni speciali)

1. Quando il Consiglio delibera l'istituzione di una Commissione speciale per l'esame di particolari problemi o progetti di legge, il Presidente procede alla sua formazione dopo aver acquisito la designazione dei Gruppi e nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1.

2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative

⁶ Comma aggiunto con D.C.R. 262 del 29 maggio 2008 ed interamente sostituito con D.C.R. 385 del 23 ottobre 2009.

alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.

Articolo 33

(Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria)

1. È istituita la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

3. Per quanto attiene alle competenze ed alle modalità di esercizio delle relative funzioni della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria è fatto rinvio agli articoli 3,4,5,6,7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50.

Art. 34

(Commissione speciale di vigilanza)

1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione speciale di vigilanza si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

3. La Commissione speciale di vigilanza:

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali.

Articolo 35

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

2. Il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell'articolo 29.

4. In quanto compatibili, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.

Articolo 36

(Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)

1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all'infuori dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato a due, quattro componenti del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.

2. Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi è rinnovato con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 77, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro

componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto sul testo risultante dall'esame della Commissione prima della votazione finale sulla proposta nel suo complesso. La richiesta non determina comunque modificazione al calendario dei lavori del Consiglio o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per il Consiglio. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede redigente la questione è rimessa direttamente all'Assemblea la quale decide se proseguire con il procedimento redigente ovvero se attivare la procedure ordinarie per l'esame del provvedimento.

CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 37 *(Convocazione)*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.
3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, lo ritenga opportuno e, per oggetti determinati, entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali in carica.

4. La convocazione straordinaria non è ammessa nel periodo in cui il Consiglio è in sessione ordinaria, fatta salva la possibilità di inserire nell'ordine del giorno della prima seduta utile le questioni che si ritengono indifferibili, ai sensi dell'articolo 42.

5. Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, il Presidente convoca il Consiglio non prima di tre giorni ed entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della mozione medesima. I medesimi termini sono rispettati nel caso in cui il Presidente della Giunta pone la questione di fiducia.

6. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente anche telegraficamente, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Articolo 38

(Organizzazione dei lavori)

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per deliberare il programma trimestrale dei lavori del Consiglio. La Giunta è informata dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante, senza diritto di voto.

2. Nella formulazione del programma la Conferenza deve tenere conto:

a) delle richieste di priorità avanzate ai sensi dell'articolo 68;

b) delle proposte di legge di iniziativa popolare, degli Enti locali Consiglio delle Autonomie locali, per le quali lo Statuto fissa termini perentori;

c) delle proposte di legge per le quali un quarto dei Consiglieri ha richiesto l'esame in Assemblea con precedenza su ogni altro argomento.

3. Il programma è approvato dalla Conferenza con il consenso dei Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti del Consiglio. Il programma approvato è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione al Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni.

4. La procedura prevista dai commi precedenti si applica anche

per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica al programma presentate dal Presidente di un Gruppo consiliare o su iniziativa del Presidente del Consiglio. In caso di mancato accordo sul programma si procede sulla base di un calendario di lavori mensile ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 39

(Calendario mensile)

1. Sulla base del programma stabilito ai sensi dell'articolo 38, ed anche in caso di mancato accordo su di esso, il Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi, tenendo conto di quanto previsto al secondo comma del medesimo articolo 38, formula il calendario dei lavori mensile che comunica anticipatamente al Consiglio.

2. In caso di dissenso sul calendario annunciato, il Consiglio decide sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per Gruppo.

3. La procedura di cui ai commi precedenti si applica per la proposta e l'approvazione di eventuali modifiche al calendario dei lavori.

Articolo 40

(Comunicazione dell'ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere ciascuna seduta, l'ordine del giorno della seduta successiva, tenendo conto del programma di cui all'articolo 38 e del calendario di cui all'articolo 39.

2. Qualora il Consiglio sia stato convocato in casi di particolare necessità ed urgenza, l'ordine del giorno è comunicato ai Consiglieri regionali insieme all'avviso di convocazione.

Articolo 41

(Inversione delle pratiche all'ordine del giorno)

1. Se un Consigliere regionale formula proposta motivata di un diverso ordine per la trattazione delle pratiche all'ordine del giorno, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, sentiti eventualmente un oratore a favore e due contrari, per non più di tre minuti ciascuno.

Articolo 42

(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su questioni che non sono all'ordine del giorno, salvo che sia autorizzato da una deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, su richiesta del Presidente della Giunta o di un quinto dei Consiglieri.

Articolo 43

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta su domanda del Presidente della Giunta o di un decimo dei suoi componenti.

Articolo 44

(Processo verbale e resoconti delle sedute)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.

4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e dal Consigliere segretario subito dopo la sua approvazione. Il Consiglio può decidere che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto integrale.

Articolo 45

(Comunicazioni)

1. Il Presidente, dopo l'approvazione del processo verbale, comunica al Consiglio:

- a) le domande di congedo;
- b) i messaggi pervenuti;
- c) l'assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni permanenti;
- d) le eventuali impugnazioni deliberate dalla Giunta regionale avverso le leggi e gli atti avente forza di legge dello Stato o di altre Regioni, e quelle del Governo avverso le leggi della Regione, nonché le decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle stesse;
- e) l'avvenuto deposito delle risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;
- f) ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse del Consiglio o previsto da leggi regionali;
- g) le interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza, invitando il Consigliere segretario a darne lettura.

Articolo 46

(Obbligo di presenza)

1. È dovere dei Consiglieri regionali partecipare ai lavori dell'Assemblea.
2. Nessun Consigliere regionale può astenersi dal presenziare alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
3. Il Consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
4. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio datone in aula. In caso di opposizione, il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.
5. L'elenco dei Consiglieri regionali in congedo è esposto nell'aula.
6. L'obbligo di presenza dei Consiglieri regionali si estende a tutti gli organismi consiliari di cui fanno parte. Le richieste di congedo, cui si applicano le procedure di cui ai commi precedenti, sono rivolte ai Presidenti degli stessi organismi.

Articolo 47

(Facoltà di parlare)

1. Possono parlare di fronte al Consiglio i Consiglieri regionali, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.

3. Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi. I Consiglieri assenti dall'aula al momento in cui viene loro concessa la facoltà di parlare si ritengono rinunciatari.

4. Il Presidente concede la parola ai componenti della Giunta ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti, salvo che dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione.

5. Su proposta del Presidente, previa conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, che prendano la parola in una seduta speciale eminenti personalità delle istituzioni, della politica, della cultura, italiane e straniere.

CAPO VIII DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Articolo 48

(Disciplina delle sedute)

1. Se un Consigliere regionale pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente, eventualmente reiterando il richiamo per una seconda volta.

2. Dopo il terzo richiamo formale all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare la esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

3. In casi particolarmente gravi, quando il Consigliere regionale provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad ingiurie, minacce o a vie di fatto, il Presidente può deliberare direttamente l'esclusione dall'Aula.

4. Se il Consigliere regionale si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari - Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all'Ufficio di Presidenza di deliberare la censura, la quale implica il divieto di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da una a tre sedute.

6. Il Consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola per non più di cinque minuti alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

Articolo 49

(Offese)

1. Quando nel corso di una discussione, un Consigliere regionale sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare un Comitato, composto da tre Consiglieri regionali, che giudichi la fondatezza delle accuse.

2. Al Comitato può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito né votazioni.

Articolo 50

(Tumulto in aula)

1. Qualora sorga tumulto in aula, e, nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta, o, se lo ritiene opportuno, la toglie. In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il giorno successivo non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta che è stata tolta, salvo diversa disposizione del Presidente, che deve essere comunicata prima che la seduta sia tolta.

Articolo 51

(Poteri di polizia)

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari, avvalendosi anche dei Segretari - Questori.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

3. Il Presidente adotta tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nell'aula che all'esterno della stessa.

Articolo 52

(Ammissione del pubblico)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio ed ai servizi relativi può introdursi nel settore dell'aula ove siedono i Consiglieri regionali.

2. Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione dal Presidente sulla base di un apposito disciplinare deliberato dall'Ufficio di Presidenza.

3. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono assistere ai lavori compostamente, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.

4. Non sono ammessi scambi di parola o altre comunicazioni tra i Consiglieri ed il pubblico.

5. I commessi d'aula, su disposizione del Presidente, accompagnano fuori dall'aula chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel terzo comma.

6. Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati uno o più settori riservati al pubblico.

CAPO IX DELLA DISCUSSIONE

Articolo 53

(Organizzazione della discussione)

1. I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Se un Consigliere regionale chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare se il Presidente, proposto il nome ed il cognome del richiedente, non ne abbia concessa la facoltà. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente.

2. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle richieste, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori di Gruppi diversi o quelli favorevoli ai contrari.

3. È consentito tra i Consiglieri regionali lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al Presidente.

4. Ciascun Consigliere regionale può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento.

5. È fatto obbligo al Presidente o ad altro membro della Giunta

regionale di assistere sempre alle sedute del Consiglio nonché alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta dal Presidente del Consiglio regionale o dai Presidenti di Commissione al Presidente della Giunta regionale.

6. I membri della Giunta regionale ed il Presidente della Giunta hanno diritto di parola ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti.

7. Nell'aula del Consiglio vi sono posti riservati al Presidente della Giunta e agli Assessori.

Articolo 54

(Durata degli interventi)

1. Salvo quanto stabilito in singole norme del presente Regolamento, i Consiglieri sono tenuti ad attenersi ai limiti di tempo di seguito stabiliti:

15 minuti - svolgimento di qualsiasi relazione;

10 minuti - illustrazione di mozioni e ordini del giorno, interventi nella discussione generale sui disegni di legge e sulle deliberazioni;

5 minuti - illustrazione e discussione degli emendamenti; qualsiasi replica;

3 minuti - qualsiasi intervento sulle interrogazioni e interpellanze; tutte le dichiarazioni di voto, con esclusione di quelle diversamente regolamentate con specifiche norme.

2. In casi eccezionali, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può stabilire una maggiore durata degli interventi, comunque non superiore al doppio di quelle fissate nel comma precedente.

Articolo 55

(Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari)

1. La questione pregiudiziale, vale a dire la richiesta che di un dato argomento non si debba discutere, e la questione sospensiva, vale a dire la richiesta che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ogni singolo Consigliere regionale prima che la discussione sia iniziata. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che, comunque, non può proseguire prima che la questione sia stata respinta.

3. Due soli Consiglieri regionali, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. In caso di concorso tra più pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; in ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a separate votazioni.

5. La questione regolamentare ha la precedenza su ogni altra. Un solo Consigliere regionale può parlare a favore e uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio, se chiamato a farlo, decide per alzata di mano.

6. Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta di una Commissione questa, se la ritiene non manifestamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio, il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la Giunta per il Regolamento.

Articolo 56

(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale. Il Presidente decide in merito; se il Consigliere insiste, decide il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.

CAPO X

DELLA FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE

Articolo 57

(Approvazione del programma di governo)

1. Nella prima seduta dopo l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta eletto a suffragio

universale e diretto, dà comunicazione al Consiglio del Vicepresidente e degli Assessori da lui nominati e rende le dichiarazioni programmatiche per la legislatura.

2. I Consiglieri possono intervenire per non più di quindici minuti anche al fine di illustrare eventuali mozioni integrative al programma.

3. Concluso il dibattito, il Presidente della Giunta si esprime sulle mozioni integrative del programma e si procede alla votazione sulle medesime per alzata di mano.

4. Viene quindi posta in votazione, per appello nominale, l'approvazione del programma, eventualmente integrato dalle mozioni di cui al precedente comma.

5. Il Presidente del Consiglio investe immediatamente la Giunta delle elezioni nel caso vi siano tra gli Assessori persone estranee al Consiglio, per la verifica dei requisiti di eleggibilità e della insussistenza di condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere, per come previsto dall'articolo 35, comma 4, dello Statuto, secondo le procedure recate nel precedente articolo 21.

Articolo 58

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio. In caso di presentazione della mozione, il Presidente del Consiglio sospende i lavori in corso e fissa la discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.

«1-bis. Se la mozione di sfiducia è motivata sulla circostanza che il Presidente della Giunta sarebbe incorso in una delle fattispecie previste dal comma 1, dell'art. 25-bis, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio contesta gli addebiti per iscritto in immediata connessione di tempo rispetto al compimento dei fatti ovvero all'epoca in cui se ne sia avuta conoscenza. La contestazione deve contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati e la fissazione di un termine a difesa non inferiore a 5 giorni, entro il quale il Presidente della Giunta può esercitare il diritto di difesa mediante deposito di una memoria scritta ovvero chiedendo di essere sentito personalmente. I presentatori della mozione di sfi-

ducia possono insistere nella richiesta di votazione sulla mozione di sfiducia anche qualora il Presidente del Consiglio ritenga che non vi siano elementi sufficienti per procedere⁷».

2. Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti ciascuno, un relatore per gruppo anche per la dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

3. Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.

Articolo 59

(Questione di fiducia)

1. Il Presidente della Giunta può porre, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera f), dello Statuto, la fiducia sulle questioni di cui all'articolo 37, comma 3 dello Statuto.

2. Subito dopo la presentazione della questione di fiducia, il Presidente convoca il Consiglio ponendo all'ordine del giorno la sua discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.

3. Alla discussione sulla questione di fiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti, un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

4. Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la questione di fiducia che è votata per appello nominale e si intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Nel caso di esito positivo, il documento si intende approvato.

⁷ Comma aggiunto dalla D.C.R. n. 92 dell'11 ottobre 2006.

Nel caso di voto negativo sulla questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.

Articolo 60

(Dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente e morte del Presidente della Giunta)

1. Nel caso di dimissioni del Presidente della Giunta, il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione formale sulla quale ciascun Consigliere può prendere la parola per non più di cinque minuti. Terminata la discussione, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.

2. Il Consiglio regionale con apposita delibera accerta ovvero prende atto dei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta. A tal fine il Consiglio è convocato dal Presidente entro dieci giorni dall'acquisizione della notizia e al termine della votazione, ove il Consiglio abbia assunto la deliberazione suddetta, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.

Articolo 61

(Dimissioni dalla carica della maggioranza dei Consiglieri)

1. In caso di dimissioni contestuali dalla carica della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente, verifica l'autenticità e il numero richiesto, convoca il Consiglio entro dieci giorni per la comunicazione formale, dopo la quale congeda definitivamente i Consiglieri.

Articolo 62

(Censura al singolo Assessore)

1. Le proposte di censura nei confronti di un Assessore sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti, il Presidente della Giunta, l'Assessore per il quale è proposta la censura e un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare

la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

2. Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la censura che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta, per le determinazioni che ritiene opportuno assumere, entro i successivi tre giorni.

«3. *Ove la proposta di censura si fonda sui fatti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 25-bis del presente Regolamento, si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. In tal caso, la proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al Presidente della Giunta di revocare l'assessore censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito*⁸».

CAPO XI DELL'INIZIATIVA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 63

(Iniziativa legislativa e regolamentare)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali, la cui popolazione sia complessivamente superiore a diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali.

2. L'iniziativa delle leggi si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di proposte redatte in articoli, illustrate da una relazione descrittiva e, nel caso comportino spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Nel caso di proposte presentate dalla Giunta regionale deve essere allegata la relativa delibera di Giunta.

4. L'iniziativa dei regolamenti di competenza del Consiglio compete a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.

8 Comma aggiunto dalla D.C.R. n. 92 dell'11 ottobre 2006.

5. L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi rientranti nell'autonomia contabile e funzionale dell'Assemblea compete all'Ufficio di Presidenza, sentita, ove previsto da specifiche norme regolamentari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

6. Le proposte, contrassegnate con un numero progressivo, sono distribuite ai Consiglieri regionali nel più breve tempo possibile.

Articolo 64

(Ammissibilità delle proposte di legge)

1. Il Presidente del Consiglio con l'assegnazione di cui al successivo articolo 66 dichiara l'ammissibilità della proposta di legge.

2. Il Presidente del Consiglio con decisione motivata dichiara inammissibili le proposte di legge ai sensi del primo comma dell'articolo 63, nel caso in cui siano palesemente esorbitanti da ogni profilo di competenza regionale, ovvero manchino dell'articolato o della relazione descrittiva o, nel caso in cui comportino oneri a carico del bilancio della Regione, manchino della relazione tecnico finanziaria.

3. Avverso la decisione del Presidente, il titolare della proposta può richiedere che il Consiglio regionale si pronunci sulla sua ammissibilità. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta, sentiti eventualmente due Consiglieri a favore, compreso il proponente, e due contrari per non più di tre minuti ciascuno.

Articolo 65

(Decadenza delle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo)

1. Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, eccetto quelle di iniziativa popolare che vengono assegnate, subito dopo la formazione degli organi consiliari, alle Commissioni competenti con decisione del Presidente del Consiglio.

CAPO XII DELL'ESAME NELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Articolo 66

(Assegnazione alle Commissioni)

1. Il Presidente riceve le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo e le assegna tempestivamente alle Commissioni, dandone comunicazione al Consiglio entro la prima seduta successiva alla presentazione.

2. Ove il Presidente ravvisi che una proposta di legge, di regolamento, o una determinata questione possa interessare un'altra Commissione, può richiedere che quest'ultima rilasci un parere alla Commissione competente.

3. Se una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente che decide in via definitiva, sentito eventualmente l'Ufficio di Presidenza. Allo stesso modo si procede quando una Commissione reputa che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza.

4. Il Presidente invia alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.

5. Le proposte di provvedimento amministrativo dell'Ufficio di Presidenza di cui al quinto comma dell'articolo 63 sono esaminate direttamente dall'Assemblea, previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta

Articolo 67

(Termini)

1. Salvo che specifiche norme del presente Regolamento non dispongano diversamente, le Commissioni competenti esprimono le loro determinazioni all'Assemblea entro il termine di 45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e di 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale.

2. Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni inferiore a quelli previsti dal comma precedente.

3. Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, la proposta di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Capogruppo, viene iscritta all'ordine del giorno e discussa nel testo presentato. Il Consiglio regionale, su richiesta della stessa Commissione, può per una sola volta concedere una proroga di durata non superiore al termine ordinario.

Articolo 68

(Termini per l'esame delle proposte prioritarie)

1. La Giunta regionale e la maggioranza consiliare possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, la priorità su tre proposte al mese. Le opposizioni hanno la medesima facoltà per una proposta al mese.

2. Le proposte sulle quali sia stata posta la priorità sono esaminate dalle Commissioni permanenti con la precedenza su ogni altra questione. Le Commissioni esprimono le loro conclusioni entro 30 giorni dalla trasmissione, decorso il quale la proposta è iscritta automaticamente all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Il Consiglio decide entro i trenta giorni successivi.

3. Le richieste di priorità non possono riguardare la legge finanziaria, la legge di bilancio e di approvazione del rendiconto generale, nonché le leggi relative all'assetto ed alla utilizzazione del territorio.

4. Nell'esame delle proposte di legge per le quali è richiesta la priorità, i termini per l'espressione di pareri obbligatori alle Commissioni ed al Consiglio di qualsiasi organismo sono ridotti della metà.

Articolo 69

(Abbinamenti)

1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo identiche o vertenti su materia identica l'esame deve essere abbinato.

2. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione non sia stata trasmessa al Presidente del Consiglio.

3. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Articolo 70

(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni)

1. Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità al programma ed al calendario dei lavori del Consiglio adottati a norma degli articoli 38 e 39,

nonché in relazione alle scadenze previste per l'espressione dei pareri alla Giunta regionale di cui all'articolo 87.

2. Il programma ed il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono decisi dall'Ufficio di Presidenza, sentiti i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti non compresi nel programma o nel calendario.

3. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia al Consiglio.

Articolo 71

(Pareri di altre Commissioni)

1. Fermo restando il potere del Presidente di cui all'articolo 66, la Commissione competente, previo assenso del Presidente del Consiglio, può chiedere il parere ad altra Commissione.

2. La Commissione interpellata esprime il parere nel termine di quindici giorni nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Presidente del Consiglio o di otto giorni, nel caso in cui la richiesta sia formulata dalla Commissione competente ai sensi del comma precedente.

3. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere all'esame della proposta, prescindendo dal parere.

Articolo 72

(Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese)

1. Tutte le proposte implicanti entrate o spese sono assegnate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.

2. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

3. Se la Commissione competente introduce in una proposta disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese deve trasmettere il testo alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 76.

Articolo 73

(Proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali)

1. La Commissione competente riceve le proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali ammette, rispettivamente, i primi tre sottoscrittori o una delegazione di cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali proponenti, ovvero una delegazione di tre componenti del Consiglio delle Autonomie per illustrare le proposte stesse.

Articolo 74

(Nomina del relatore)

1. Il Presidente della Commissione svolge le funzioni di relatore salvo che, sentito l'Ufficio di Presidenza, non incarichi un Consigliere della Commissione. L'incarico di relatore, per le proposte di iniziativa consiliare, può essere affidato al proponente ancorché questi non sia membro della Commissione.

Articolo 75

(Svolgimento della discussione)

1. In Commissione sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, nonché ogni altra richiesta procedurale non espressamente consentita dal Regolamento, che impedisca alla Commissione di riferire all'Assemblea.

2. La discussione è introdotta dal relatore che elabora, nel caso di abbinamenti, un testo unificato che viene distribuito, ove non si sia provveduto in precedenza, all'inizio della seduta.

3. La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi dei Consiglieri, secondo l'ordine di iscrizione.

Articolo 76

(Esame e votazione degli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi)

1. Conclusa la discussione generale, la Commissione passa all'esame dei singoli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi.

2. Il Presidente stabilisce il termine entro il quale possono essere depositati emendamenti ed articoli aggiuntivi che non può superare di norma i due giorni precedenti la seduta della Commissione che esamina il provvedimento.

3. Il termine di cui al comma precedente non si applica nel caso si sia proposto un testo unificato. In tal caso gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere proposti entro il termine della chiusura della discussione generale.

4. L'esame procede mettendo in discussione ed in votazione prima gli eventuali subemendamenti e poi gli emendamenti e successivamente i singoli articoli. Prima di ogni singola votazione viene richiesto il parere del relatore e, se è presente, del rappresentante della Giunta.

Articolo 77

(Effetti della richiesta di parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)

1. Qualora un terzo dei componenti della Commissione, prima della votazione della proposta di legge nel suo complesso, chieda che venga acquisito il parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ai sensi dell'articolo 36, il Presidente della Commissione trasmette la proposta, nel testo risultante dall'approvazione degli articoli al suddetto Comitato, rinviando alla seduta successiva la votazione finale della proposta nel suo complesso.

2. Nel caso il parere del Comitato pervenga in tempo utile, prima della votazione finale, la Commissione procede alla modifica degli articoli eventualmente censurati ovvero elabora le motivazioni del mancato adeguamento da allegare alla relazione per l'Assemblea.

3. Allorquando la Commissione è investita del procedimento redigente, non si procede al rinvio del voto finale e l'eventuale parere è allegato alla relazione per il Consiglio. Medesima proce-

dura si segue nel caso di proposte dichiarate prioritarie ai sensi dell'articolo 68.

Articolo 78

(Parere del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Nel corso dell'esame della proposta di legge, e comunque prima della votazione finale, la Commissione ha l'obbligo di prendere in esame l'eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Nel caso sussista il parere negativo del Consiglio delle Autonomie e la Commissione decide di non tenerne conto, la relazione per l'Assemblea deve dare conto del parere del Consiglio delle Autonomie e delle ragioni che l'hanno indotta a non adeguarsi.

Articolo 79

(Numero legale)

1. Le deliberazioni delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 80

(Verifica del numero legale)

1. Per verificare se la Commissione è in numero legale, ai fini dell'inizio dei lavori, il Presidente dispone l'appello. Se la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora. Successivamente, procede alla verifica del numero legale che si intenderà acquisito con la presenza di almeno cinque Consiglieri.

2. La Presidenza, iniziati i lavori, non è obbligata a verificare se la Commissione sia o meno in numero legale se non quando stia per procedere ad una votazione.

Articolo 81

(Approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.

3. Prima che si dia inizio alla votazione, il capogruppo o un suo delegato, per ciascun Gruppo consiliare dichiara il voto del gruppo consiliare cui appartiene. I componenti della Commissione in ogni caso possono dichiarare di votare diversamente dal voto dichiarato dal capogruppo consiliare a cui appartengono.

4. Al termine delle dichiarazioni di voto, si procede alla votazione ed il segretario procede al computo dei voti dichiarati ai sensi del precedente comma, attribuendo a ciascuno di essi valore pari al numero dei componenti l'intero gruppo consiliare cui il voto stesso si riferisce, sottraendo il voto dell'eventuale Consigliere dissenziente.

5. La deliberazione che forma oggetto della votazione è adottata quando i voti favorevoli così computati superano i voti contrari.

Articolo 82

(Votazioni)

1. Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di mano.

2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Articolo 83

(Relatore al Consiglio)

1. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, che può essere diverso dal Consigliere che ha svolto tale funzione in Commissione, per la discussione davanti all'Assemblea. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non membri della Commissione.

Articolo 84

(Procedimento redigente)

1. Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest'ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il

Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell'articolo 30, comma 3, dello Statuto, nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l'assetto del territorio.

2. Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione per l'espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali.

3. Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente.

Articolo 85

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

2. La pubblicità di tutti i lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione dei resoconti sommari che danno conto solo degli interventi dei Consiglieri regionali e delle decisioni assunte, nonché mediante servizi telematici sul progredire dei lavori e sulle decisioni assunte. Il Presidente può disporre che venga pubblicato anche il resoconto integrale.

3. In casi particolari, la Commissione può decidere, previa intesa con il Presidente del Consiglio, che i lavori siano seguiti anche all'esterno mediante riprese televisive a circuito chiuso.

Articolo 86

(Risoluzioni)

1. Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza per i quali non debba riferire al Consiglio, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti, che sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio.

2. Si adottano in quanto applicabili le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

3. Alla fine della discussione la Giunta o il Presidente del Con-

siglio possono chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investito il Consiglio.

Articolo 87

(Pareri alla Giunta regionale)

1. Qualora specifiche disposizioni legislative prevedano il parere di una Commissione consiliare su di un regolamento o provvedimento amministrativo della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio assegna la pratica alla Commissione competente, che la esamina nella prima seduta utile e comunque entro il termine di scadenza previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

2. Il parere può essere positivo, negativo o positivo subordinato a modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso in cui la Giunta accede alle richieste di modifiche ed integrazioni formulate dalla Commissione nell'esprimere un parere vincolante, la procedura si esaurisce con la relativa deliberazione di accoglimento della Giunta regionale.

4. I pareri sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio, che li comunica all'Assemblea nella prima seduta utile.

Articolo 88

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo)

1. In attuazione dell'articolo 31 dello Statuto, i Presidenti della Commissioni, previa decisione delle medesime nell'ambito delle proprie competenze:

a) concordano con il Presidente della Giunta e gli Assessori la data del loro intervento in Commissione, che tuttavia non può superare 15 giorni dalla richiesta, salvo che non sia urgente, nel qual caso il termine si riduce della metà;

b) richiedono direttamente al Presidente e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere;

d) chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.

2. Qualora una Commissione decida di svolgere una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, dello Statuto, il Presidente della Commissione chiede l'intesa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti e i tempi, nonché gli eventuali costi, dell'indagine. La Commissione non può procedere all'indagine se non ha acquisito l'intesa.

3. Ogni semestre, ciascuna Commissione relaziona al Consiglio sullo svolgimento di attività conoscitiva e di sindacato ispettivo.

CAPO XIII **DELL'ESAME IN CONSIGLIO**

Articolo 89

(Disciplina della discussione)

1. La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi, nell'ordine, del relatore e, se esistente, del relatore di minoranza, del Presidente o di un membro della Giunta, e dei Consiglieri iscritti a parlare.

3. Esauriti gli interventi dei Consiglieri, il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza ed il Presidente o un membro della Giunta possono replicare.

4. Per la discussione sui testi non legislativi sottoposti all'esame e alla deliberazione del Consiglio si applicano in quanto possibile le norme relative all'esame dei progetti di legge, assumendo in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e le votazioni.

Articolo 90

(Esame del parere del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Nel corso della discussione generale viene esaminato l'even-

tuale parere del Consiglio delle Autonomie locali e le conclusioni cui al riguardo è pervenuta la Commissione competente.

2. Qualora il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione competente non si adegui, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta.

3. Nel caso in cui la Commissione competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie, e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti a maggioranza assoluta.

Articolo 91

(Ordini del Giorno)

1. Prima della discussione generale, durante o subito dopo la chiusura della stessa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge.

2. Gli ordini dei giorno sono illustrati dai proponenti nel termine massimo di dieci minuti e sono votati, anche per parti separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

3. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di dieci minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati e alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito per tre minuti uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.

Articolo 92

(Discussione degli articoli)

1. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.

2. Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si

passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto ad intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito nel terzo comma dell'articolo 94.

3. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale e sospensiva.

4. Ciascun consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

Articolo 93

(Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti)

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea, almeno 24 ore prima della seduta fissata per l'esame della proposta di legge.

2. I nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti debbono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta fissata per l'esame della proposta di legge.

3. Qualora gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, debbono essere corredati da una relazione tecnico finanziaria che illustra chiaramente la copertura della maggiore spesa o della minore entrata. Ove manchi o è carente la relazione tecnico-finanziaria il Presidente dichiara inammissibile la proposta. Se i proponenti insistono, sull'ammissibilità decide l'Assemblea per alzata di mano, senza discussione.

4. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

5. I relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

6. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

7. Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in copia, sono messi a disposizione dei consiglieri, almeno due ore prima dell'inizio della seduta nella quale si esaminano i singoli articoli.

Articolo 94

(Votazione degli emendamenti)

1. La votazione si svolge sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti l'articolo nel testo originario.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Qualora un progetto di legge consista in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si dà luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate o di presentazione di articoli aggiuntivi.

Articolo 95

(Votazione finale)

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Il Presidente può rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3. Il Presidente è tenuto a rinviare la votazione finale nel caso lo stesso Presidente del Consiglio, o il Presidente della Giunta, o il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio chiedano il parere della Consulta statutaria.

4. Ove ricorra il caso di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio, entro due giorni, invia alla Consulta la proposta di legge nel testo risultante dalla votazione dei singoli articoli.

Articolo 96

(Termini ed effetti del parere della Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria esprime il proprio parere sulle proposte di legge e di regolamento di competenza del Consiglio ad essa sottoposte ai sensi dell'articolo 57, comma primo, dello Statuto.

2. Il Consiglio regionale nella prima seduta utile esamina il parere della Consulta statutaria e, se lo ritiene, modifica gli articoli oggetto di eventuali rilievi, sulla base di una proposta del relatore, sulla quale non è consentito presentare emendamenti; possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, anche per dichiarazione di voto, un rappresentante della Giunta regionale e di ogni Gruppo.

3. Qualora la Consulta statutaria esprima parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e il Consiglio regionale non intenda adeguarsi, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta con decisione motivata, ascoltati per non più di dieci minuti il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza.

4. Se il parere della Consulta è negativo per il complesso della legge, il Consiglio, ascoltati, per non più di dieci minuti, il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza, un rappresentante della Giunta e di ogni Gruppo, decide o di soprassedere nell'esame rinviando la pratica alla Commissione competente, ovvero di procedere all'approvazione della legge nel suo complesso con decisione motivata ed adottata a maggioranza assoluta.

Articolo 97

(Correzioni di forma)

1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un Consigliere, nel termine massimo di tre minuti per ogni oratore, possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che il progetto richiede e proporre le conseguenti modificazioni.

2. Il Presidente del Consiglio può essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato.

Articolo 98

(Esame delle proposte di legge assegnate alla Commissione in sede redigente)

1. Sulle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente non sono ammessi emendamenti e articoli aggiuntivi ed il Consiglio procede all'approvazione solo con la votazione finale.

2. Il testo predisposto dalla Commissione è illustrato dal relatore e possono prendere la parola per dichiarazione di voto un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti. Possono intervenire altri Consiglieri, per non più di cinque minuti, solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

3. Qualora, prima della votazione, la Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione competente richieda che la proposta venga assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l'esame e rinvia la proposta alla Commissione competente.

4. Alle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente si applicano le norme di cui agli articoli 95 e 96.

CAPO XIV DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 99 *(Numero legale)*

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei Consiglieri regionali.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per avviare e procedere nei lavori, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere.

3. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

4. La verifica del numero legale ai fini della validità delle votazioni è automatica.

5. I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

6. Nelle votazioni sono computati ai fini del numero legale i Consiglieri che, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa.

Articolo 100

(Verifica del numero legale)

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In questo ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che viene tolta.

Articolo 101

(Approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.

Articolo 102

(Votazioni)

1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Si vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta da dieci consiglieri, le votazioni sull'istituzione delle commissioni d'inchiesta e le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento.

3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.

4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline di diverso colore, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

Articolo 103

(Effettuazione delle votazioni)

1. Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che

non sia richiesta la votazione nominale da parte di almeno tre Consiglieri.

2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che, se necessario, possono ripetersi.

3. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico. L'elenco dei Consiglieri votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato nel resoconto della seduta.

4. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

5. Il Presidente, nei casi di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto comunica il risultato della votazione.

6. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il Consiglio non approva».

Articolo 104

(Dichiarazione di voto o di astensione)

1. I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non potranno superare i cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato.

Articolo 105

(Maggioranza per l'approvazione)

1. Ogni proposta è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Articolo 106

(Elezione di membri di collegi)

1. Salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge o da specifiche norme del presente Regolamento, ogni volta che il Consiglio debba

procedere ad elezione di un numero maggiore a due membri di un collegio, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di un numero di candidati in cifra pari a due terzi dei membri da eleggere.

2. Se il Consiglio è invece chiamato a votare per uno o per due persone, ciascun Consigliere scrive un solo nome.

3. Salva diversa disposizione di legge, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede, se necessario, al ballottaggio fra essi.

4. La procedura seguita nella prima nomina dei membri si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

CAPO XV

DELL'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, DELLA LEGGE FINANZIARIA E DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Articolo 107

(Sessione di bilancio)

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dichiara aperta la sessione di bilancio. Durante la sessione di bilancio nessuna Commissione può essere convocata salvo che per rilasciare i pareri e le valutazioni di cui agli articoli 112 e seguenti.

2. Su richiesta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, il Presidente del Consiglio, in caso di particolare necessità, può disporre la convocazione di una o più Commissioni.

Articolo 108

(Assegnazione)

1. Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.

Articolo 109

(Esame e termini)

1. Sul documento di programmazione economico-finanziaria, la Commissione competente esprime le proprie valutazioni entro trenta giorni dall'assegnazione del documento, le altre Commissioni esprimono il relativo parere entro dieci giorni dall'assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito.

2. Per i disegni di legge relativi alla legge finanziaria e al bilancio, la competente Commissione esprime le proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione dei documenti, le altre Commissioni esprimono il parere entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito.

Articolo 110

(Inosservanza del termine da parte della Commissione)

1. Se la Commissione competente non presenta la propria relazione al Consiglio nel termine prescritto dall'articolo 109, la discussione in Assemblea ha luogo sul documento programmatico e sui disegni di legge presentati dalla Giunta e corredati dei pareri eventualmente formulati dalle altre Commissioni.

Articolo 111

(Emendamenti concernenti gli stati di previsione)

1. Gli emendamenti che si limitano a proporre variazioni compensative nell'ambito di un singolo stato di previsione sono presentati alla Commissione competente per materia e, se approvati, inclusi nel parere da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.

2. Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa, tra più stati di previsione o che modificano i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina ai fini delle sue conclusioni per il Consiglio.

3. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla copertura della maggiore spesa o della minore entrata eventualmente prevista.

CAPO XVI DELLE NOMINE

Articolo 112

(Nomine di competenza del Consiglio e pareri)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera h) e nel rispetto dell'articolo 54, sesto comma, dello Statuto, delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi con le modalità previste all'articolo 106, ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale.

2. Qualora nel deliberare sulla nomina di un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti o si abbia parità di voti tra più concorrenti si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione e risulta nominato o eletto il candidato che nella votazione di ballottaggio ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Nel caso di nomine della Giunta regionale, sulle quali la legge prescrive il parere del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, acquisita la designazione della Giunta e i relativi curricula, iscrive la pratica all'ordine del giorno della prima seduta utile, trasmettendo gli atti a ciascun Consigliere.

4. Trascorsa la seduta di cui al precedente comma, ove il Consiglio non provveda, il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Ciascun Consigliere e ciascun cittadino può prendere visione dei curricula che sono resi disponibili presso l'ufficio dei rapporti con il cittadino.

Articolo 113

(Potere sostitutivo)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni legislative, esercita il potere sostitutivo per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.

2. Il potere sostitutivo riguarda le nomine e designazioni scadute, terminato il periodo di prorogatio, nonché le nomine e designazioni relative a organi di nuova istituzione qualora la legge attribuisca esplicitamente tale potere al Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio, ove lo ritenga utile, prima di esercitare il potere sostitutivo, può sentire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

CAPO XVII

DELLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Articolo 114

(Diritto di informazione e di accesso dei consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, copia degli atti e documenti, anche preparatori, utili all'espletamento del loro mandato. Il segreto d'ufficio può essere opposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. I consiglieri regionali hanno diritto di prendere visione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti, ivi compresi quelli richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

3. È considerato documento amministrativo, ai sensi di legge, ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione regionale, enti e organizzazioni dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa.

4. Gli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, adottano le misure organizzative più idonee a garantire il diritto di informazione e di accesso del Consigliere regionale, nei termini fissati dal primo comma.

5. Tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta nonché le determinazioni dei dirigenti generali, ove non pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono trasmesse in copia ai Gruppi consiliari, ove da questi espressamente richieste.

Articolo 115

(Indagini conoscitive)

1. Le Commissioni procedono alle indagini conoscitive, di cui all'articolo 31 dello Statuto e dell'articolo 88 del Regolamento sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma, gli strumenti, i limiti temporali e gli eventuali costi.

2. Acquisita sul documento di cui al comma precedente l'intesa del Presidente del Consiglio, la Commissione procede all'indagine con i poteri di cui all'articolo 31 dello Statuto e dell'articolo 88 del Regolamento, avvalendosi all'uopo anche della collaborazione di esperti, disponendo se necessario ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie.

3. La Commissione riferisce al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte.

Articolo 116

(Commissioni consiliari di inchiesta)

1. Le Commissioni d'inchiesta, istituite ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto e disciplinate dall'articolo 35 del presente Regolamento, hanno facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere. Possono altresì invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta. Nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, si avvalgono dei poteri ispettivi e di acquisizione di documenti alla sua istruttoria.

2. La deliberazione istituiva della Commissione d'inchiesta deve prevedere il termine entro il quale la stessa deve concludersi, che può essere prorogato, su richiesta della stessa Commissione, per un tempo non superiore a quello assegnato con la deliberazione costitutiva.

3. Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all'unanimità, ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione.

4. Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni d'inchiesta entro il termine di trenta giorni dal loro deposito.

Articolo 117 *(Consultazioni)*

1. Il Consiglio procede di regola alle audizioni tramite le proprie Commissioni, le quali decidono, in relazione alla rilevanza sociale del provvedimento in esame, soggetti e tempi per le audizioni.

2. Le Commissioni prendono altresì in considerazione le richieste di consultazione avanzate dagli Enti locali e dalla diverse articolazioni della società civile.

3. In casi eccezionali le audizioni sono tenute dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi all'uopo convocata, anche *ad horas*, dal Presidente del Consiglio. Nel caso vi siano opposizioni decide il Consiglio senza discussione per alzata di mano.

Articolo 118 *(Petizioni)*

1. Il Presidente annunzia al Consiglio e assegna alla Commissione competente le petizioni dei cittadini e i voti dei Consigli comunali e provinciali nella prima seduta successiva alla loro ricezione.

2. Se la petizione o il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione, questa la esamina congiuntamente e ne riferisce al Consiglio con un'unica relazione, altrimenti esamina petizione e voto a norma degli articoli 75 e 76.

3. Il Consiglio, su proposte della Commissione, può prendere in considerazione la petizione o il voto, e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero invitare la Giunta a provvedere.

Articolo 119 *(Mozioni)*

1. Per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ciascun Consigliere ha diritto di promuovere una deliberazione del Consiglio a tal fine, presentando apposita mozione.

2. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle mozioni ricevute entro la seduta successiva alla presentazione e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva a quella del loro annuncio, a meno che il Consiglio non deliberi di anticipare la

discussione. In quest'ultimo caso il Consiglio delibera per alzata di mano, dopo aver eventualmente ascoltato, per non più di tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contrario.

3. Le mozioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate. Non può essere posta all'ordine del giorno della stessa seduta più di una mozione dello stesso Consigliere.

4. Nella discussione sulle mozioni può intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non più di dieci minuti. Ciascun proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti. Il proponente della mozione ha diritto alla replica.

5. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

6. Le mozioni sono poste per iscritto e sono presentate al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Giunta.

Articolo 120

(Interpellanze)

1. Ciascun Consigliere ha diritto di interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo.

2. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di tre minuti le ragioni per le quali egli si ritenga o meno soddisfatto; in questo ultimo caso può dichiarare di trasformarla in mozione. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

Articolo 121

(Interrogazioni a risposta scritta e orale)

1. Ciascun consigliere può interrogare la Giunta su fatti o questioni che ne investano la competenza. L'interrogazione è posta per

iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta.

2. La Giunta ha l'obbligo di dare la risposta all'interrogante non oltre venti giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa, comunicandola in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva del Consiglio.

3. L'interrogazione e la risposta sono inserite nel resoconto della seduta nella quale sono annunciate.

4. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al secondo comma, il Presidente pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine per il suo svolgimento orale, avvertendone il Presidente della Giunta.

5. Il Presidente della Giunta o un altro membro della Giunta dallo stesso delegato è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si svolgono le interrogazioni alle quali la Giunta non ha dato la richiesta risposta scritta entro i termini previsti. In sede di discussione, ascoltata la risposta della Giunta, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di tre minuti al fine di dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto.

Articolo 122

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, la Giunta è rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente ovvero dall'Assessore competente per materia.

3. In Consiglio ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante della Giunta per non più di dieci minuti.

4. Due Consiglieri per ciascun Gruppo possono, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda alla Giunta senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande dei Consiglieri della maggioranza con quelle dei Consiglieri delle opposizioni.

5. Il rappresentante della Giunta risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.

6. Quando interviene per la risposta il Presidente della Giunta, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

Articolo 123

(Interrogazioni presentate dagli Enti locali)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai Consigli comunali e provinciali della Regione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio e le trasmette alla Giunta. L'interrogazione deve essere sottoscritta dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale. La Giunta risponde per iscritto all'ente interrogante entro venti giorni dalla ricezione e ne trasmette il testo al Presidente del Consiglio che ne dà lettura in aula nella prima seduta successiva. Se la Giunta non fa pervenire la risposta entro tale termine, il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia senz'altro posta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta successiva alla scadenza del termine, di ciò avvertendo il Presidente della Giunta.

Articolo 124

(Comitato regionale di controllo contabile)

1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all'infuori dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato ad uno, due componenti del Comitato regionale di controllo contabile.

2. Il Comitato regionale di controllo contabile è rinnovato con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3. Il Comitato regionale di controllo contabile ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

4. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

5. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.

CAPO XVIII

DEI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Articolo 125

(Funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, ha sede presso il Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a garantire, nei limiti delle disponibilità, idonei locali per la sede del Consiglio delle Autonomie.

3. La legge regionale stanziava i fondi per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie che sono messi direttamente a sua disposizione con una contabilizzazione separata nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, adotta un regolamento per le procedure di utilizzazione delle risorse messe a sua disposizione e per l'eventuale coinvolgimento dei servizi amministrativi del Consiglio regionale.

Articolo 126

(Pareri obbligatori)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri obbligatori:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o

la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;

- c) sull'istituzione di enti regionali;
- d) sul conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse;
- e) sul documento di programmazione economico-finanziaria;
- f) sul bilancio e il programma regionale di sviluppo.

2. Le proposte di cui al comma precedente sono assegnate dal Presidente del Consiglio contestualmente alle Commissioni consiliari competenti e al Consiglio delle Autonomie locali.

3. Entro venti giorni dal ricevimento, il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere alle Commissioni competenti. Per le proposte concernenti il bilancio ed il programma di sviluppo il termine è di trenta giorni.

4. Fino allo scadere dei termini di cui comma precedente, la Commissione consiliare competente non può presentare le proprie conclusioni al Consiglio. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può procedere a quanto di propria competenza.

5. Il Consiglio delle Autonomie può esprimere il proprio parere oltre i termini fissati dal terzo comma se la Commissione competente non ha preso ancora in esame la proposta. A tal fine, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Consiglio delle Autonomie il programma ed il calendario dei lavori, nonché l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

6. Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90.

Articolo 127

(Pareri facoltativi)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.

2. Ai fini di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Consiglio delle Autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale che abbiano

rilievo per gli enti locali. Entro quindici giorni il Consiglio delle Autonomie può esprimere le proprie osservazioni inviandole al Presidente del Consiglio che, a sua volta, le sottopone all'attenzione dei gli organi consiliari competenti.

Articolo 128

(Riunioni congiunte)

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle Autonomie nella Regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente Regolamento per quanto applicabile.

Articolo 129

(Costituzione della Consulta statutaria)

(Abrogato)

Articolo 130

(Pareri della Consulta statutaria)

(Abrogato)

Articolo 131

(Rapporti e collaborazione)

(Abrogato)⁹

CAPO XXI

**DEL BILANCIO, DEL CONTO CONSUNTIVO
E DELLA CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Articolo 132

(Bilancio e conto consuntivo)

1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

⁹ Articoli abrogati dall'art. 6, comma 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

2. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Articolo 133

(Accredito dei fondi)

1. La Giunta regionale dispone il versamento a favore del Tesoriere della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio, a rate trimestrali anticipate eguali, pari ad un quarto dell'importo della anzidetta somma. I versamenti trimestrali sono effettuati entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, agosto e ottobre.

2. Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, l'importo del versamento trimestrale è commisurato a quello del precedente esercizio, salvo il conguaglio dopo l'approvazione del bilancio stesso.

3. La legge regionale che eventualmente autorizza l'esercizio provvisorio dispone l'utilizzazione dei fondi per il funzionamento del Consiglio per l'intero stanziamento.

Articolo 134

(Contabilità del Consiglio)

1. Le modalità e le forme per l'erogazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, delle spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Consiglio, sono disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

CAPO XXII

DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO

Articolo 135

(Struttura organizzativa e personale)

1. Nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto, dalla legge regionale e dai contratti collettivi di lavoro, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture amministrative consiliari sono disciplinati da apposito regolamento di organizzazione adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. In sede di prima attuazione, il regolamento di organizzazione del Consiglio è approvato entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Fino ad allora, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni attualmente vigenti.

3. Ai dirigenti della organizzazione amministrativa del Consiglio sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza.

4. Gli incarichi dirigenziali apicali sono conferiti dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

5. L'Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale e ai Dipartimenti i dirigenti, che sono preposti al loro incarico dai dirigenti generali entro i successivi 30 giorni.

Articolo 136

(Biblioteca)

1. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, approva il Regolamento per la valorizzazione e l'uso del patrimonio bibliografico del Consiglio, garantendo l'apertura della biblioteca generale e giuridica, anche con collegamenti telematici, ai centri scientifici, alle scuole e ai singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Articolo 137

(Informazione sulle attività consiliari)

1. Il Presidente, in relazione alla rilevanza sociale delle materie trattate, dispone la ripresa televisiva diretta delle sedute del Consiglio riguardanti lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e dei dibattiti politici.

2. L'Ufficio di Presidenza approva entro il 30 novembre il piano per l'anno successivo delle inserzioni e dispone per l'attività editoriale del Consiglio regionale in relazione alle iniziative dallo stesso promosse e realizzate, nonché delle leggi e dei provvedimenti di rilevante importanza sociale. Per l'anno 2005 l'Ufficio di Presidenza approva il piano entro il 30 giugno.

3. Nell'ambito della struttura burocratica del Consiglio, oltre all'Ufficio stampa, è prevista l'istituzione dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, aperto a tutti, in grado di fornire tutte le informazioni sull'attività del Consiglio regionale e, per quanto possibile, di quelle della Giunta regionale.

4. Nell'ambito della struttura burocratica del Consiglio, è altresì prevista la organizzazione di un apposito servizio per la gestione informatica del flusso informativo sulle attività dei diversi organismi consiliari e per la produzione di strumenti multimediali, nonché per lo sviluppo e la gestione del sito internet del Consiglio regionale, secondo le modalità ed i principi recati nelle specifiche leggi statali e regionali.

CAPO XXIII

NORME FINALI

Articolo 138

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Norme per lo svolgimento di
«elezioni primarie» per la selezione
di candidati alla elezione di Presidente
della Giunta regionale*

- **Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25**
(Modificata dalle L.L.R.R. 29 ottobre 2009, n. 38 e 31 dicembre 2009, n. 57)

Capo I
Norme generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, intende promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. A questo fine essa disciplina le «elezioni primarie» quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati.

2. Le «elezioni primarie» per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i Comuni della Regione.

3. Alla determinazione, organizzazione e funzionamento delle sedi di votazione, alle operazioni relative al procedimento elettorale e alla verifica dell'esito della votazione provvedono l'Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 14.

Art. 2¹
(Elezioni primarie ed elezioni regionali)

1. Possono partecipare alle elezioni primarie di cui all'articolo 1 i partiti ed i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche quando il partito o gruppo politico organizzato abbia partecipato con il medesimo contrassegno alle elezioni primarie, continuano ad applicarsi le disposizioni delle

1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

cite leggi n. 108 del 1968, n. 43 del 1995 e della legge regionale n. 1 del 2005 e delle successive integrazioni e modificazioni alle medesime.

Art. 3

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

2. Possono essere candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica.

Art. 4

(Candidature e liste)

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 presenta una lista contenente uno o più candidati.

2. Qualora più soggetti intendano effettuare collegamento fra le rispettive liste elettorali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», essi, conservando ciascuno il proprio contrassegno, presentano anche alle «elezioni primarie» candidature comuni alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta fermo, cumulativamente, il numero delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 6.

Capo II

Adempimenti procedurali e sezioni elettorali

Art. 5

(Indizione e svolgimento delle «elezioni primarie»)

1. Le «elezioni primarie» sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per la presentazione delle liste e delle candidature.

2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle «elezioni primarie».

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle «elezioni primarie» è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il quindicesimo giorno successivo allo scioglimento e le «elezioni primarie» si svolgono non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Art. 6

(Presentazione delle liste di candidati)

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle «elezioni primarie», i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:

a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle «elezioni primarie»;

b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila (0,16 per cento) e non superiore a quattromila (0,22 per cento).

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

c) a pena di inammissibilità della candidatura, la dichiarazione di accettazione sottoscritta da ciascun candidato; nessuno può essere candidato in più di una delle liste che partecipano alla «elezione primaria»;

d) l'ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per «l'elezione primaria» dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;

e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;

f) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle «elezioni primarie»,

un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;
i) (abrogata).²

2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.

3. All'atto della presentazione delle liste i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni, ad inserire osservazioni a verbale e a designare gli scrutatori aggiunti che eseguono lo spoglio delle schede espresse in favore dei candidati della propria lista.

Art. 7 *(Pubblicità)*

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle «elezioni primarie» mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

2. I Comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle «elezioni Primarie».

Art. 8 *(Sezioni elettorali)*

1. Ciascun Comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le «elezioni primarie» e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.

2. I Comuni individuano le sezioni elettorali per le «elezioni primarie», unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i Comuni operano sulla base dei seguenti criteri:

a) istituiscono almeno una sezione elettorale in ogni Comune, aumentandone il numero sino a sei, in ragione del numero degli abitanti risultante dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti scaglioni:

– una sezione nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;

² Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

- due sezioni nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- tre sezioni nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- da sei a quindici sezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b) individuano le sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono;

c) predispongono le urne per la conservazione delle schede³;

d) in ciascuna sezione elettorale sono predisposti appositi spazi per l'effettuazione dello scrutinio da parte degli scrutatori aggiunti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il Presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal Comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di Presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale). *In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, o qualora, esperito il sorteggio, residuino seggi vacanti, agli stessi il Sindaco nomina un funzionario addetto all'ufficio elettorale del Comune e, in subordine, altro funzionario in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale*⁴.

4. All'atto dell'insediamento della sezione elettorale, per ciascuna delle liste o delle coalizioni che hanno presentato liste di candidati, il Presidente della sezione elettorale nomina, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Il Presidente della sezione elettorale di cui al comma 4, riceve lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

³ Parole soppresse dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

⁴ Periodo aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

Capo III
Operazioni elettorali

Art. 9

(Scheda elettorale ed operazioni elettorali)

1. *L'elettore vota indicando nella scheda uno solo dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale tra quelli presentati dalla lista, o dalla coalizione di liste che egli presceglie. Il voto si esprime ponendo un segno sul rigo che contiene il nome ed il cognome del candidato prescelto. Se il segno è posto sul contrassegno il voto è nullo se la lista ha presentato più di un candidato. Sono nulle le schede votate in favore di più candidati, o di liste, o di coalizioni di liste diverse da quella cui appartiene il candidato prescelto, ovvero se i segni posti su più contrassegni della medesima coalizione consentono l'identificazione della scheda.*

2. *La scheda per l'espressione del voto è ripartita in tanti riquadri quante sono le liste, o le coalizioni di liste che partecipano alle elezioni primarie. In ciascun riquadro è posto, nel mezzo, il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro e, accanto a questo, uno su ciascuna riga che si succede dall'alto in basso, è scritto il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti nel riquadro siano più di due, i primi sono posti l'uno accanto all'altro e gli altri sono posti in successione due a due sotto di essi sino ad esaurimento. In tal caso le righe che recano il nome ed il cognome di ciascun candidato sono poste accanto allo spazio occupato verticalmente dai contrassegni. La successione dei riquadri nella scheda è determinata per sorteggio dal Collegio regionale di garanzia elettorale. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale⁵.*

5 Comma così modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

3. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

4. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione:

a) consegna la scheda all'elettore;

b) deposita nell'apposita urna la scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto⁶.

5. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore.

6. È vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall'elettore.

Art. 10

(Disciplina delle cause di nullità del voto)

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, la disciplina di dettaglio delle cause di nullità del voto è disciplinata dal Regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione di volontà dell'elettore⁷.

Art. 11

(Scrutinio)

1. (Abrogato)⁸.

2. Trascorso il termine stabilito per la votazione il Presidente e gli scrutatori procedono alla ricognizione del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede consegnate per la votazione e delle

6 Lettere modificate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

7 Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

8 Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

schede non utilizzate. Queste ultime sono immediatamente chiuse in un plico sigillato per essere restituite all'amministrazione regionale. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.

3. Terminate le operazioni di cui al comma 2, il presidente della sezione elettorale, assistito dagli altri componenti del seggio e dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 4, procede alle operazioni di scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione seguendo a tal fine ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Al termine delle operazioni il Presidente della sezione consegna all'ufficio elettorale comunale il verbale di scrutinio, le schede scrutinate e le altre schede⁹.

4. Per ogni altro aspetto, lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto.

Art. 12

(Graduatorie dei candidati)

1. La Regione riceve i dati dai Comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.

2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, di seguito denominato «Collegio di garanzia», che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.

4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

⁹ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

Capo IV

Collegio regionale di garanzia elettorale

Art. 13

(Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle «elezioni primarie», il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.

2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un Presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.

3. Il Collegio di garanzia:

a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 12 e rende note le graduatorie definitive;

b) *(Abrogata)*¹⁰.

4. Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo V

Disposizioni attuative

Art. 14

(Regolamento)

1. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione dei contrassegni di cui all'articolo 6, delle liste dei candidati di cui all'articolo 4, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 6;

b) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 8;

c) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2;

¹⁰ Lettera abrogata dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

d) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;

e) le fattispecie di nullità del voto, specificando la disciplina che si applica alle votazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;

f) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 6 e le relative modalità di verbalizzazione;

g) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 3, nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;

h) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Art. 15

*(Rimborso delle spese sostenute dai Comuni)*¹¹

1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle «elezioni primarie».

2. *(Abrogato)*

3. *(Abrogato)*¹²

Art. 16

(Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 600.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.1.01.04 relativa a «Consultazioni popolari».

¹¹ Rubrica sostituita dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

¹² Commi abrogati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della L.R. 29 ottobre 2009, n. 38.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8.

Art. 16 bis¹³

(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

13 Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31 dicembre 2009, n. 57.

*Regolamento di attuazione della legge regionale
17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni recante: «Norme per lo svolgimento di
elezioni primarie per la selezione di candidati
alla elezione di Presidente della Giunta regionale».*

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla selezione di Presidente della Giunta regionale».

Art. 2
(Definizioni)

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) “legge” la legge regionale n. 25 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

b) “soggetti partecipanti” o “partecipanti” i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all’art. 2 della legge regionale, che intendono partecipare alle elezioni primarie;

c) “sezioni”, le sezioni elettorali comunali, individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 8 della legge regionale, per lo svolgimento delle elezioni primarie;

d) “ufficio elettorale regionale”, la struttura regionale preposta alla gestione del procedimento elettorale delle elezioni primarie.

Art. 3
(Presentazione delle liste e delle candidature)

1. I soggetti partecipanti che intendono presentare candidature alle elezioni primarie depositano all’ufficio elettorale regionale la documentazione richiesta dall’articolo 6 della legge entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie. In particolare, presentano una dichiarazione di partecipazione alle elezioni primarie in duplice copia, firmata dal rappresentante legale del soggetto partecipante, senza autenticazione della sottoscrizione, corredata dai seguenti documenti, allegati alla dichiarazione, numerati ed elencati nella stessa, senza ulteriore sottoscrizione degli allegati stessi:

a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle elezioni primarie. È vietata la presentazione di contrassegni identici o con-

fondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti; sono fra l'altro considerati elementi di confondibilità, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. È altresì vietata la presentazione da parte di altri soggetti partecipanti di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore;

b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila e non superiore a quattromila; le firme devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53e s.m.i.;

c) la dichiarazione di accettazione formulata da ciascun candidato, anche con sottoscrizione non autenticata, purché corredata da copia del documento di riconoscimento;

d) l'ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti partecipanti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per l'elezione primaria dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;

e) il regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese. Tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;

f) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, l'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;

g) l'indicazione del rappresentante che il soggetto partecipante nomina presso l'ufficio elettorale, autorizzato a presenziare a tutte le operazioni del procedimento elettorale.

2. L'ufficio elettorale riceve la dichiarazione di partecipazione e gli allegati, annotando in calce alla stessa la data e l'ora di presentazione e ne rilascia ricevuta ai soggetti partecipanti mediante restitui-

zione di copia della sola dichiarazione di partecipazione, con le medesime annotazioni. La dichiarazione di partecipazione è trasmessa in copia ai Comuni, anche telematicamente e/o via telefax.

Art. 4

(Ufficio elettorale regionale)

1. L'ufficio elettorale regionale sovrintende all'intero procedimento elettorale delle elezioni primarie, del quale è responsabile e, fra l'altro:

a) riceve il decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione delle elezioni primarie e ne cura la trasmissione in via telematica e/o via telefax ai Comuni ed agli altri soggetti interessati;

b) riceve le dichiarazioni di partecipazione alle elezioni primarie;

c) richiede le eventuali integrazioni documentali, da fornirsi entro le 24 successive alla presentazione delle dichiarazioni;

d) procede, con atto del responsabile della struttura, ad ammettere le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;

e) definisce, se necessario, la modulistica degli atti previsti dalla legge e dal presente regolamento e l'ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento delle operazioni elettorali;

f) provvede, anche a mezzo di procedure urgenti di evidenza pubblica, in ordine alla fornitura delle schede, dei modelli di verbale e del manifesto elettorale, alla consegna di tali materiali ai Comuni ed al loro recupero e riconsegna all'ufficio elettorale regionale;

g) riceve, anche in via telematica e/o via telefax, dagli uffici comunali i dati dello scrutinio, nonché riceve i verbali delle operazioni di voto e verifica la congruità formale dei dati e la regolarità formale dei verbali;

h) elabora le graduatorie a norma dell'art. 12 della legge, di norma entro 24 ore dalla ricezione dei dati, dando atto del risultato conseguito dai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

i) trasmette al Collegio regionale di garanzia gli atti da questo richiesti ai fini della decisione degli eventuali ricorsi;

l) dispone la pubblicazione in via d'urgenza sul BUR degli atti previsti dall'art. 12 della legge;

m) cura il raccordo ed il coordinamento con i Comuni ai fini della sollecita ed efficace definizione del procedimento elettorale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale a carattere non regolamentare è istituita, per il tempo necessario alla conclusione degli adempimenti ad essa spettanti, la struttura regionale preposta alla gestione del procedimento elettorale delle elezioni primarie.

Art. 5

(Funzioni comunali)

1. I Comuni della Regione sono tenuti al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, secondo le disposizioni della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e s.m.i., e del presente regolamento.

2. Salvo diversa designazione da parte del Sindaco, responsabile del procedimento elettorale in ambito comunale è il segretario comunale ovvero chi ne svolge le funzioni; allo stesso, salvo delega, compete l'adozione degli atti aventi efficacia esterna, inclusa l'individuazione delle sezioni elettorali comunali immediatamente disponibili e la formazione dell'elenco o degli elenchi degli elettori per ciascuna sezione, adottando in proposito ogni provvedimento volto al regolare riscontro degli aventi diritto al voto in ciascuna sezione.

3. Il responsabile del procedimento elettorale, senza ritardo, istituisce e rende nota alla struttura regionale gli estremi di apposita postazione munita di indirizzo telematico e telefax presso cui ricevere e da cui comunicare ogni dato o documento utile, salvo il successivo inoltro del cartaceo.

4. Al Sindaco spettano la vigilanza e controllo sullo svolgimento delle operazioni elettorali comunali.

5. I Comuni trasmettono alla Regione il rendiconto delle spese sostenute, entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie, allegando l'elenco analitico del personale e delle prestazioni di lavoro, e allegando la documentazione delle spese sostenute per i materiali di cancelleria.

Art. 6

(Costituzione e insediamento delle sezioni comunali)

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i Comuni provvedono all'individuazione delle sezioni per lo svolgimento delle elezioni primarie, sulla base dei criteri previsti

dall'articolo 8 della legge e ne informano anche in via telematica e/o via telefax l'ufficio elettorale della Regione.

2. La sezione è insediata non oltre le ore 7,00 antimeridiane del giorno delle elezioni. I Comuni provvedono alla costituzione della sezione, fornendo ad ogni sede almeno una cabina elettorale, un'urna ed il materiale di cancelleria necessario.

3. Il Comune comunica la nomina di Presidente del seggio, effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni primarie.

4. Il Presidente della sezione elettorale nomina da due a quattro scrutatori, tra cui un vice Presidente, che prestano la loro opera a titolo gratuito. A tal fine, entro le 48 ore precedenti alla data delle elezioni, ciascun rappresentante di lista deposita presso ogni Comune un elenco di scrutatori, suddiviso per sezioni, con allegate le dichiarazioni d'impegno dei candidati - anche non autenticate, purché corredate da copia del documento di riconoscimento - a svolgere gratuitamente l'incarico. All'interno dell'elenco, il numero degli scrutatori indicato per ogni sezione deve essere pari almeno a quattro. Gli scrutatori sono scelti da Presidente tra quelli indicati per la propria sezione, uniformandosi al criterio di rappresentatività di ogni lista. In caso di impossibilità a nominare il numero minimo di scrutatori previsto dalla legge, il Presidente della sezione attinge rispettivamente da altra sezione della stessa lista o da altra lista.

Art. 7

(Liste degli elettori)

1. Le liste degli elettori sono aggiornate all'ultima revisione semestrale e sono comprensive degli cittadini che compiono il diciottesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni primarie.

2. Nel caso in cui sia prevista in un Comune una sola sezione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale di cui all'art. 5 provvede a consegnare al Presidente, prima dell'insediamento del seggio, le liste degli elettori di tutte le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali ovvero un'unica lista comprensiva di tutti gli elettori.

3. Nel caso in cui sia prevista in un comune la costituzione di due o più sezioni, i comuni provvedono a ripartire fra di esse le

sezioni elettorali ordinarie e consegnano al Presidente, prima dell'insediamento della sezione, le liste elettorali delle sezioni ordinarie che sono state concentrate in quella determinata sezione ovvero un'unica lista comprensiva di tutti gli elettori chiamati a votare presso la sezione stessa.

Art. 8

(Schede elettorali)

1. L'ufficio elettorale regionale cura la predisposizione e la stampa delle schede elettorali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge e ne cura la consegna ai Comuni in tempo utile rispetto all'insediamento delle sezioni.

2. Il modello per la scheda elettorale è allegato al presente regolamento con la lettera A per l'interno e la lettera B per l'esterno.

3. Le schede sono firmate da uno dei membri della sezione al momento della consegna all'elettore.

Art. 9

(Operazioni elettorali)

1. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 20,00.

2. L'avvenuto esercizio del voto è registrato nell'apposito spazio della lista elettorale di sezione ai sensi dell'articolo 9 comma 5 lettera b) della legge; al termine delle operazioni la lista è sigillata in un plico chiuso.

3. Sono verbalizzati, in duplice esemplare, le operazioni di voto e i risultati dello scrutinio.

4. I Presidenti di sezione comunicano senza ritardo, a mano e/o telematicamente e/o via telefax, all'ufficio elettorale del Comune i dati e i risultati dello scrutinio e consegnano allo stesso, anche in un secondo momento, i verbali completi delle operazioni, le schede votate chiuse in busta sigillata e le schede non votate, per il successivo inoltro alla Regione.

5. Gli uffici elettorali dei comuni trasmettono all'ufficio elettorale della Regione senza ritardo, a mano e/o telematicamente e/o via telefax, i risultati del voto registrato sezione per sezione.

6. Senza ritardo, un esemplare dei verbali di tutte le sezioni è

recapitata dall'ufficio elettorale comunale all'ufficio elettorale regionale, cui è trasmessa anche tutta la documentazione delle operazioni elettorali.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Nelle sedi delle sezioni è affisso un avviso che fornisce informazioni generali relative alle modalità di utilizzazione dei dati.

2. Le tabelle, allegati C ed D al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del d.lgs. 196/2003, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza della Regione Calabria.

3. I dati personali oggetto dei trattamenti sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V del d.lgs. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, Allegato B) a) predetto decreto legislativo.

4. I plichi sigillati di cui all'articolo 7, comma 1, sono consegnati all'ufficio elettorale dei comune che, decorso il termine per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione.

Art. 11

(Cause di nullità del voto)

1. Sono dichiarate nulle tutte le schede in cui sia espressa più di una sola preferenza.

2. Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti segni inequivocabili di identificazione dell'elettore ovvero le schede dalle quali non possa evincersi in alcun modo il voto manifestato dall'elettore.

3. Ai Presidenti di sezione spetta la decisione circa l'attribuzione del voto o la sua dichiarazione di nullità.

Art. 12

(Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale decide i ricorsi avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 12, comma 3 della legge; ai fini della decisione, l'ufficio elettorale regionale trasmette immediatamente al Collegio la documentazione da questo richiesta.

2. I ricorsi di cui all'articolo 12, comma 3, della legge sono presentati, dai candidati o dai votanti, al Collegio regionale di garanzia elettorale, presso l'ufficio elettorale regionale.

3. Le decisioni sui ricorsi sono pubblicate per intero sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13

(Validità delle elezioni primarie)

1. Le elezioni primarie si considerano validamente espletate se vi è stata la regolare espressione del voto nel cinquanta per cento dei Comuni o nel cinquanta per cento delle sezioni.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>	<p>NOI E COGNOME DEL CANDIDATO A PRESIDENTE</p>
<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>	<p>Simbolo soggetto proponente</p>

Allegato B

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA**

**SELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA CALABRIA**

.....
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

di
(Denominazione della Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

bollo
della
sezione

ALLEGATO C

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2009, N. 25 e SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Scheda Trattamento dei Dati Personali Sensibili

(Articoli 20 e 21 dei DLgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”)

ELEZIONI PRIMARIE

Titolare: Regione Calabria - presso Giunta regionale

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Elezioni Primarie Regionali. Operazioni elettorali.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge regionale n. 25 del 17 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

FONTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE:

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 25 del 17 agosto 2009

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Finalità di applicazione della disciplina in materia di: elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici (d.lgs. 196/2003, art. 65, comma 1, lettera a), e in particolare: per lo svolgimento di consultazioni elettorali e verifica della relativa regolarità (d.lgs. 196/2003, art. 65, comma 2, lettera a).

TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica I_I

Convinzioni religiose I_I filosofiche I_I d'altro genere I_I

Opinioni politiche IXI

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale IXI

Stato di salute: attuale I_I pregresso I_I anamnesi familiare I_I

Vita sessuale I_I

Dati giudiziari I_I

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato |X|

manuale |X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |_|

acquisizione da altri soggetti esterni |X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione. |X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |_|

Diffusione |X|

(Pubblicazione sul BURC delle decisioni sui ricorsi dei candidati)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La Giunta regionale acquisisce dai soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 4 della legge, le liste dei candidati corredate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e delle firme.

Provvede quindi alle verifiche previste dall'articolo 6 della legge.

Riceve dagli uffici elettorali dei comuni comunicazione telematica dei dati e dei risultati dello scrutinio e successivamente riceve copia dei verbali con gli esiti di voto, completi delle operazioni, ricevuti dalle sezioni elettorali. Elabora e rende note, tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, le graduatorie complessive provvisorie dei candidati.

In caso di presentazione di ricorsi, comunica i dati in suo possesso al Collegio di Garanzia di cui all'articolo 13 della legge.

Alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei ricorsi, oppure dopo la decisione degli stessi, le graduatorie definitive sono pubblicate sul BURC. I risultati sono inoltre pubblicati su almeno due organi di stampa diffusi nella regione.

ALLEGATO D

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 17 AGOSTO 2009, N. 25 e SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Scheda Trattamento dei Dati Personali Sensibili

(Articoli 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”)

ELEZIONI PRIMARIE

Titolare: Regione Calabria - presso Giunta regionale

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Elezioni Primarie Regionali. Ricorsi avverso le graduatorie provvisorie.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge regionale n. 25 del 17 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

FONTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE:

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 25 del 17 agosto 2009

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Finalità di applicazione della disciplina in materia di: elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici (d.lgs. 196/2003, art. 65, comma 1, lettera a), e in particolare: per lo svolgimento di consultazioni elettorali e verifica della relativa regolarità (d.lgs. 196/2003, art. 65, comma 2, lettera a).

TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_ |

Convinzioni religiose |_ | filosofiche |_ | d'altro genere |_ |

Opinioni politiche |X|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |X|

Stato di salute: attuale |_ | pregresso |_ | anamnesi familiare |_ |

Vita sessuale |_ |

Dati giudiziari |_ |

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato |X|

manuale |X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |_|

acquisizione da altri soggetti esterni |X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione. |X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |_|

Diffusione |X|

(Pubblicazione sul BURC delle decisioni sui ricorsi dei candidati)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO;

In caso di presentazione di ricorsi, il Collegio di garanzia previsto dall'articolo 13 della legge regionale, esamina i ricorsi stessi e acquisisce la relativa documentazione. Dà ampia pubblicità alle proprie decisioni ed alle graduatorie definitive tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*Norme per l'elezione
del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale*

- Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
- Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e s.m.i.
- Legge 23 febbraio 1995, n. 43
- Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i.

Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - **Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi”.

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appel-

lo nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio”.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate

siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e s.m.i. - **Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale**
(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i.)

Epigrafe

TITOLO I Disposizioni generali

1. *Norme generali.*
2. *Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.*
3. *Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.*

TITOLO II Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

4. *Elettorato attivo e passivo.*
5. *Cause di ineleggibilità.*
6. *Cause di incompatibilità.*
7. *Cause di decadenza.*

TITOLO III Procedimento elettorale

8. *Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.*
9. *Liste di candidati.*
10. *Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.*
11. *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.*
12. *Norme speciali per gli elettori.*
13. *Voto di preferenza.*
14. *Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.*
15. *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.*

16. Surrogazioni.

16-bis. Supplenza.

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

17. Convalida degli eletti.

18. Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

19. Ricorsi.

TITOLO V

Disposizioni finali

20. Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

21. Spese.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

22. Attuazione delle prime elezioni regionali.

23. Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

24. Norme in materia di ineleggibilità.

25. Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

26. Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Norme generali)

1. I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizio-

ni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

4. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti¹.

Art. 2

(Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni)

1. Il consiglio regionale è composto:

- di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
- di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
- di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
- di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- di 30 membri nelle altre regioni.

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

¹ Limite di popolazione così modificato in applicazione ora degli artt. 71, 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. leggi ordinamento Enti locali).

2. La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del *Commissario del Governo*² da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

3. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto *nazionale*³ di statistica.

Art. 3

(Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione)

1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

4. Le elezioni sono indette con decreto del *commissario del Governo*⁴, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

2 Si veda ora l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che, nell'istituire, in ogni regione a statuto ordinario, la figura del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni sono svolte dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione, prevede, al comma 2, lettera f), che il medesimo rappresentante dello Stato curi in ambito regionale: "f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali".

3 La parola "nazionale" deve intendersi sostituita da quella originaria di "centrale" in applicazione dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 422 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23 agosto 1998, n. 400).

4 Vedasi nota 2.

5. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

6. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali *circondariali*⁵ della regione.

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Art. 4

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.

2. *(Abrogato)*⁶

Art. 5

Cause di ineleggibilità

(Abrogato)

5 Parola che sostituisce l'originario termine "mandamentali" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione).

6 Comma che prevedeva i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale; esso è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), il cui art. 1 dispone che "sono eleggibili a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione". Per completezza, si rammenta che l'art. 274, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la legge 23 aprile 1981, n. 154, "fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali".

Art. 6

*Cause di incompatibilità
(Abrogato)*

Art. 7

*Cause di decadenza
(Abrogato)⁷*

TITOLO III

Procedimento elettorale

Art. 8

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

4. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

5. Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

⁷ Articoli abrogati dall'art. 10, primo comma, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154, il quale con tiene norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale .

Art. 9⁸

(Liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio *e non*

8 L' art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), ha esteso l'applicabilità del presente articolo 9 anche alle liste regionali ed ai candidati in esse compresi. L'articolo (commi 1 e 3) è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera del D.L. 5 marzo 2010, n. 29, non ancora convertito in legge alla data di questa pubblicazione.

*inferiore a due terzi*⁹ arrotondato alla unità superiore.

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

8. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata [da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore]¹⁰. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

9 Parole così sostituite dall'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2005 aggiunto dall'art. 2 della l. r. n 4/2010. Nella disposizione statale le parole sostituite sono: "*non inferiore ad un terzo*".

10 Le autorità alle quali è attribuito ora il potere di autenticare le sottoscrizioni sono specificamente elencate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modificazioni.

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

9. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 10¹¹

(Esame ed ammissione delle liste – Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per

11 L'articolo (comma 5) è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera del D.L. 5 marzo 2010, n. 29, non ancora convertito in legge alla data di questa pubblicazione.

i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 18^o¹² anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

12 Parola così inserita in sostituzione dell'originaria parola "21^o", a norma dell'art. 1, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.), in base al quale sono eleggibili alla carica di consigliere regionale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

6) Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 12

(Norme speciali per gli elettori)

1. Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

2. I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 13

(Voto di preferenza)

1. L'elettore può manifestare una sola preferenza.

Art. 14

*(Invio del verbale delle sezioni
all'Ufficio centrale circoscrizionale)*

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 15

*(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e
dell'ufficio centrale regionale)*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,

assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di prefe-

renza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

6. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

7. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

8. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

9. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di

resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

10. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

11. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

12. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

13. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale *e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale*¹³;

3) *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non*

¹³ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1 lett. a), della l. r. n. 1/2005, aggiunto dall'art. 2 della l. r. n. 4/2010.

*collegati alla lista regionale di cui al numero 2)*¹⁴. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

*4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna, al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)*¹⁵;

14 Periodo sostituito dall'art. 4, comma 1 lett. b), della l. r. n. 1/2005, aggiunto dall'art. 2 della l. r. n. 4/2010 nel punto rettificata dalla l. r. n. 6/2010. La disposizione statale recita: "*qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)*".

15 Numero sostituito dall'art. 4, comma 1 lett. c), della l. r. n. 1/2005, aggiunto dall'art. 2 della l. r. n. 4/2010. La disposizione statale invece recita: "*qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione*";

5) *disposizione non applicabile*¹⁶;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) *nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati o alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore a 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo*¹⁷;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

16 La disposizione di cui al numero 5) è stata resa inapplicabile dall'art. 4, comma 1 lett. d) della l. r. n. 1/2005, aggiunto dall'art. 2 della l. r. n. 4/2010. La disposizione statale invece recita: "*proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo*"

17 Disposizione sostituita dall'art. 4, comma 1 lett. e), della l. r. n. 1/2005, aggiunto dall'art. 2 della l. r. n. 4/2010. La disposizione statale invece recita: "*nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo*".

14. Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1¹⁸ sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

15. *Disposizione non applicabile*¹⁹.

16. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

17. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

18. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16

(*Surrogazioni*)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

18 Comma modificato dall'art. 4, comma 1 lett. f), della l. r. n. 1/2005, come aggiunto dall'art. 2 della l. r. n. 4/2010, che ha sostituito le parole «ai sensi dell'art. 2» con le parole «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1».

19 Le disposizioni di cui al quindicesimo comma non si applicano secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lett. g), della l. r. n. 1/2005, aggiunto dall'art. 2 della l. r. n. 4/2010. La disposizione statale invece recita: "*Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4...sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16*".

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

3. *Disposizione non applicabile*²⁰.

Art. 16-bis
(*Supplenza*)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del *commissario del Governo*²¹, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

-
- 20 La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 16 non si applica secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della l. r. n. 1/2005, aggiunto dall'art. 2 della l. r. n. 4/2010. La disposizione statale invece recita: "*Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto*".
- 21 Si veda ora l'art. 10 (Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie) della legge 5 giugno 2003, n. 131, e in particolare il comma 11, secondo il quale ogni riferimento contenuto in norme tuttora vigenti al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione a statuto ordinario quale rappresentante dello Stato.

Art. 17

(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 18

*(Poteri del Consiglio regionale in materia di
decadenza e di incompatibilità)*

(Abrogato)²²

Art. 19

(Ricorsi)

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al *commissario del Governo*²³.

3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

²² Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

²³ Vedasi nota 21.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 20

1. Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

2. Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

3. terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

4. Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Art. 21

(Spese)

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

2. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal *commissario del Governo*²⁴ per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

24 Si veda ora l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che, nell'istituire, in ogni regione a statuto ordinario, la figura del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni so no svolte dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione, prevede, al comma 2, lettera f), che il medesimo rappresentante dello Stato curi in ambito regionale: "f) l' indizio ne delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;".

3. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI
Disposizioni transitorie
*Omissis*²⁵

Allegato A
Omissis

Allegato B
*Omissis*²⁶

25 Gli articoli da 22 a 26 hanno avuto applicazione solo in occasione della prima elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, che ha avuto luogo domenica 7 giugno 1970.

26 I modelli delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla legge regionale n. 4/2010 con le lettere A e B (art. 2 comma terzo l. r. n. 4/2010).

Legge 23 febbraio 1995, n. 43 - Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i.)

Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. *Quaranta dei Consiglieri assegnati alla regione*²⁷ eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. *Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale*²⁸. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. *[La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del*

27 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l. r. n. 1/2005, come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l. r. n. 4/2010, che ha sostituito le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» con le parole «Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione».

28 Periodo così sostituito dall'art. 2, comma, 1 lett. b) della l. r. n. 1/2005, come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l. r. n. 4/2010. La disposizione statale invece recita: "Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti".

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533]²⁹. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, [per le liste regionali, dal precedente periodo e]²⁹, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. *Disposizione non applicabile*³⁰.

6. *Omissis*³¹

7. *Omissis*³²

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con

29 Queste disposizioni sono da intendersi superate a seguito della modifica apportata all'art. 1, comma 4, della l. r. n. 1/2005 dall'art. 1, comma 3, l. r. n. 4/2010 così come modificato dalla l. r. n. 6/2010.

30 Disposizione resa inapplicabile dall'art. 2, comma 1 lett. c), della legge regionale n. 1 del 2005 così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l. r. n. 4/2010. La disposizione statale così recita: "Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà".

31 Il comma, che conteneva norme sulla proporzione dei sessi nelle liste dei candidati, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

32 Il comma ha sostituito la lettera d) dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normali).

analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo³³.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo³⁴.

10. *Omissis*³⁵

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. *Omissis*³⁶

Articolo 2

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della

33 L'ultimo periodo del comma ottavo è stato "abrogato" (termine usato in senso atecnico) dall'art. 2, comma 1 lett. d), della l. r. n. 1 del 2005, così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l. r. n. 4/2010. Esso recita: "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo".

34 Il presente comma è stato sostituito secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 lett. e), della l. r. n. 1 del 2005 così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l. r. n. 4/2010. La disposizione statale così recita: "Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate".

35 Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

36 Il comma disciplinava i termini di presentazione delle liste dei candidati in sede di prima applicazione della presente legge.

Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata³⁷.

37 Articolo sostituito dall'art. 2, comma 2, della l. r. n. 1/2005, così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l. r. n. 4/2010. La disposizione statale recita: "La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata".

Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegata alla legge regionale n. 4/2010 con le lettere A e B (art. 2 comma terzo l. r. n. 4/2010).

Articolo 3

*Omissis*³⁸

Articolo 4

*Omissis*³⁹

Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a *euro 32.157,66*⁴⁰ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di *euro 0,01*⁴¹ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a *euro 32.157,66*⁴². Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del *candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale*⁴³ nella lista regionale, ancorché sostenute

38 L'articolo ha modificato gli art. 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.

39 Il comma 1 dell'articolo che disciplina lo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995 ha cessato di avere vigore, mentre il comma 2, che aveva modificato la legge 7 giugno 1991, n. 182 è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

40 L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, pertanto quello di lire 62.265.910, e ora corrispondente ad euro 32.157,66.

41 L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, pertanto quello di lire 10 e ora corrispondente ad euro 0,01.

42 Vedasi nota 40.

43 Le parole in corsivo sostituiscono la parola "capolista" secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 della l. r. n. 1/2005, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L. r. n. 4/2010.

dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di *euro* 2.582,28⁴⁴ avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di

⁴⁴ Vedasi nota 40.

appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi II e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Articolo 6

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di *euro* 0,62⁴⁵ per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.

Articolo 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

⁴⁵ Vedasi nota 40.

Articolo 8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma I per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

Articolo 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - **Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale**
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 6 febbraio 2010, n. 4 e 12 febbraio 2010, n. 6)

Art. 1⁴⁶

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta, *compreso il Presidente della Giunta regionale*⁴⁷. Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.

*In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali*⁴⁸.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, *nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto*⁴⁹.

5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espres-

46 Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4, che sostituisce «Articolo unico» con «Art. 1».

47 Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.

48 Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 1, della L.R. 12 febbraio 2010, n. 6.

49 Parole aggiunte dall'art. 1, comma 3, della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.

sioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

Art. 2

(Composizione delle liste regionali)

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.»;

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla

medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché H nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale».

Art. 3

(Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)

1. All'articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole «non inferiore ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due terzi».

Art. 4*(Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)*

1. Ai nove seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1, sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale»;

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

«3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro⁵⁰ dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)».

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegato alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna ai medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

⁵⁰ Parola sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.R. 12 febbraio 2010, n. 6.

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo»;

f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1»;

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968 n. 108⁵¹.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

51 Gli articoli 2, 3 e 4 sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 1, della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.

*Trattamento indennitario
dei Consiglieri regionali
e degli Assessori regionali*

- Legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3

(Modificata dalle L.L.R.R. 3 ottobre 1997, n. 11, 28 agosto 2000 n. 14, 4 dicembre 2000 n. 18, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 23, 15 marzo 2002, n. 16, 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 febbraio 2004, n. 2, 11 agosto 2004, n. 18, 2 marzo 2005, n. 8, 11 gennaio 2006, n. 1, 13 giugno 2008, n. 15 e 26 febbraio 2010, nn. 7 e 8)

Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 - **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**¹.

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 *(Indennità di carica)*

1. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'articolo 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della Legge 31 ottobre 1965, n.1261, nella seguente misura:

a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;

b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale, per i Vice Presidenti del Consiglio regionale;

c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali;

d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno e per il Presidente della Giunta delle elezioni;

e) 80 per cento per i Consiglieri regionali².

1 L'art. 1 ter della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 ha esteso ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali la normativa prevista dalla presente legge. Tale articolo è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18, nel senso che: «Agli Assessori regionali non Consiglieri sono estese integralmente le norme di cui alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 e successive modificazioni e interpretazioni autentiche». Le leggi citate si trovano in calce alla presente.

2 Le aliquote relative alle lett. b), c), d) ed e) già modificate, a decorrere dalla VII legislatura dall'art. 2 ter, comma 1, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7, sono state ulteriormente sostituite dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2. L'art. 1 ter, comma 1, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 ha esteso tale indennità anche agli assessori che non sono consiglieri regionali, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale.

Art. 2
(Decorrenza)

1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto.

2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione.

3. La corresponsione della indennità cessa:

- alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale;
- fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri.

4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso.

Art. 3³
(Assenze)

1. È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.

Capo II
Rimborsi e trattenute

Art. 4
Rimborso spese di trasporto
(Abrogato)⁴

³ Comma aggiunto dall'art. 1 comma 1 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11. Successivamente l'art. 39 comma 1, della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce l'intero l'articolo.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 2 ter, commi 3 e 4, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 5
(Diaria)
(Abrogato)⁵

Art. 6
(Adeguamento ISTAT)
(Abrogato)⁶

Art. 7
(Periodo di corresponsione)

1. Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta.

Art. 8
(Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio)

1. *Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali una trattenuta obbligatoria del 25 per cento di cui:*

a) il 21 per cento quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;

b) il 4 per cento quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato⁷.

2. I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.lgs 2 febbraio 1993, n. 29, optino per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.

Capo III
Missioni fuori Regione

5 Articolo abrogato dall'art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

6 Articolo abrogato dall'art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

7 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 11. Successivamente l'art. 1, comma 6 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 ha sostituito l'intero articolo.

Art. 9

(Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto)

1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.

2. *(Abrogato)*

3. *(Abrogato)*⁸

Art. 10

*(Rimborso spese effettivamente sostenute)*⁹

Art. 11

(Uso di autovetture di servizio)

1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari.

2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.

Capo IV

Indennità di fine mandato e assegno vitalizio

Art. 12

(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere.

⁸ Commi 2 e 3 abrogati dall'art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁹ Articolo abrogato dall'art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 13

(Misura della indennità di fine mandato)

1. *L'ammontare delle indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione del mandato.*

2. *La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.*

3. *(Abrogato)*¹⁰

4. *Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine rapporto.*

5. *La misura dell'anticipazione, non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima*¹¹.

Art. 14

(Assegno vitalizio)

1. *L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 17.*

2. *L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 21.*

10 I commi 1 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 2 ter, comma 2, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Il comma 1 del presente articolo è stato ulteriormente sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2. Successivamente l'art. 24, comma 1, prima alinea ha sostituito la parola «mandato» con la parola «legislatura»; e la seconda alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 ha abrogato il comma 3.

11 I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 6, comma 4 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23, n. 23, successivamente l'art. 18, comma, 2, della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 modifica ulteriormente il comma 5.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 8.

4. *La corresponsione dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere anticipata, su richiesta del Consigliere, dopo la cessazione del mandato e al compimento del cinquantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno spettante è ridotta secondo le tabelle indicate:*

<i>Anni di mandato</i>	<i>Riduzione annua</i>
5	5%
6	3%
15	1%
<i>oltre 15</i>	0% ¹² .

Art. 15

(Consiglieri inabili al lavoro)

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

¹² Comma aggiunto dall'art. 1 quater, comma 1, della L.R. 28 agosto 2000, n.

14. Successivamente l'art. 24, comma 2 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 modifica ulteriormente il comma 4.

4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 16

(Accertamento della inabilità permanente)

1. L'accertamento di inabilità di cui all'articolo 15 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

Art. 17

(Contributi volontari)

1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno *ventiquattro mesi*¹³ facoltà di continuare - qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.

2. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento

¹³ Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 23.

del 60° anno di età a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.

Art. 18

(Restituzione contributi versati - Ricongiunzione Sospensione dell'assegno vitalizi)

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverrà a favore degli aventi diritto.

2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.

3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Art. 19

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. *(abrogato)*¹⁴

2. *La misura dell'assegno è ricalcolata sulla base delle modifiche dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)*¹⁵.

3. *La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 40 per cento dell'ultima indennità lorda di carica goduta dal consigliere, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall'11° anno al 15° anno, e comunque nella misura massima dell'80 per cento*¹⁶.

3 bis. *L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT*¹⁷.

4. *Nell'ipotesi prevista all'articolo 15 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.*

Art. 20

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

14 Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2001, n. 23.

15 Comma così sostituito dall'art. 32, comma 10, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. Successivamente l'art. 1, comma 1, seconda alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 ha soppresso le parole «così determinata».

16 Comma così sostituito dall'art. 32, comma 10, seconda alinea, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. L'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 dispone che tale modifica «si applica nei confronti dei Consiglieri che cesseranno dal loro mandato a decorrere dalla presente legislatura». A seguire, la L.R. 2 marzo 2005, art. 10, comma 10, ha esteso l'applicazione della presente disposizione «ai Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge». Precedentemente tale comma era stato ripetutamente modificato ad opera dell'art. 1 quater, comma 1, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2001, n. 22 e dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2002, n. 16

17 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, terza alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

4. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro.

Art. 21

(Reversibilità dell'assegno vitalizio)

1. Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine:

a) il coniuge convivente;

b) i figli fino al diciottesimo anno di età, ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d);

c) i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;

d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.

2. In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno è corrisposta tra i figli in parti uguali.

3. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

4. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale.

5. Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata men-

silmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.

Art. 22

(Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio)

1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. *Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell'assegno il mandato s'intende assolto per l'intera durata della medesima legislatura*¹⁸.

Art. 23

(Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno)

1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 21 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

2. I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.

CAPO V

DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE. SOSPENSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 24

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, terza alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della mancata convalida dell'elezione o alla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 25.

Art. 25

(Opzione circa il trattamento economico)

1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 24 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f).

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.

5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

Art. 26

(Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali)

1. La corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge è sospesa di diritto:

a) nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 *bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16/92, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 15, comma 4 *quater* della legge n. 55/90 come modificato dalla legge n. 16/92, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 C.P.P. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 C.P.P.

Art. 27

(Assegno in caso di sospensione dalla carica)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 26, al Consigliere regionale spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica di cui all'articolo 1 lettera f) ridotta del 50 per cento.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al Consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Il Consigliere sospeso ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare il versamento di un importo pari a quello calcolato ai sensi dell'articolo 8 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI ABROGAZIONI

Art. 28

(Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri)

1. Tutte le spese di cui alla presente legge sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale.

2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

Art. 29

(Disposizioni transitorie)

1. *Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella VII legislatura*¹⁹.

2. Salvo quanto disposto al comma 2° dell'articolo 19, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11; 4 giugno 1987, n. 19; 19 febbraio 1990, n. 12; 9 settembre 1994, n. 22.

3. *(abrogato)*²⁰

4. I Consiglieri che al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio di cui al primo comma del precedente articolo 14 e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio: la facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio:

a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla data di cessazione della carica;

¹⁹ Comma così modificato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

²⁰ Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 23.

b) per i Consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge²¹.

Art. 30

(Abrogazione di disposizioni)

1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1995, n. 10 nonché tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

Art. 31

(Norme finanziarie)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le ritenute a qualunque titolo in essa previste sono versate in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

Art. 32

(Decorrenza)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1996.

Art. 33

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

21 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11

*Trattamento indennitario
degli assessori regionali non consiglieri*

- Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, art. 1 ter.

Art. 1 TER

1. *Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità lorda nella misura prevista per i consiglieri assessori dall'articolo 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3¹.*

2. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dalla propria residenza alla sede della Giunta regionale, comprensive del costo del biglietto di viaggio in aereo o treno in prima classe nonché del costo medio della stanza singola degli alberghi di prima categoria nella città di Catanzaro.

3. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è estesa, per tutto il periodo in cui ricoprono la carica, la normativa in materia di trattamento di missione prevista per i consiglieri regionali.

4. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di sospensione dalla carica e di pubblicità della situazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali.

5. Ai componenti di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni delle leggi dello Stato e delle leggi della Regione inerenti all'aspettativa per l'espletamento delle cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante lo stanziamento del capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

7. *I componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali².*

1 Comma sostituito dall'art. 1, comma 3 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

2 Comma introdotto dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2001, n. 21.

Legge Regionale 4 dicembre 2000, n. 18 «Modifiche alla L.R. 28.08.2000, n. 14 e interpretazione autentica dell'art. 1 ter».

Art. 2

L'articolo 1 *Ter* della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, deve intendersi che agli Assessori regionali non Consiglieri sono estese integralmente le norme di cui alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale» e successive modificazioni e interpretazioni autentiche.

*Assicurazione
contro gli infortuni*

Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6

(Modificata e integrata con L.L.R.R. 17 gennaio 1994, n. 1 e 30 marzo 2001, n. 6)

Art. 1

1. È istituita, in favore dei consiglieri regionali in carica, l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.

Art. 2

1. L'assicurazione, per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea, copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.

2. Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, coprirà cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea dei consiglieri regionali per cause non connesse con il loro servizio. Il relativo onere è a carico dei consiglieri regionali.

3. *Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:*

Lire 3.000.000.000 in caso di morte;

Lire 3.000.000.000 in caso di invalidità permanente;

Lire 500.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

4. *Al bando di gara è alla stipula della convenzione, di durata quinquennale con idoneo istituto assicurativo di comprovata solidità, si provvede secondo le norme del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale.*

Alle successive rideterminazione dei massimali provvede l'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione¹.

Art. 3

1. La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 deve prevedere le percentuali del premio a carico, rispettivamente, del bilancio regionale e del singolo consigliere secondo le previsioni del primo e secondo comma dell'articolo 2.

¹ Commi così modificati dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1994, n. 1 e successivamente sostituiti dall'art. 1, della L.R. 30 marzo 2001, n. 6.

2. In ogni caso, a carico del bilancio regionale non potrà essere posto più del 90 per cento del premio cumulativo.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai Consiglieri regionali sino alla data di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale rinnovato e agli Assessori non Consiglieri fino alla durata della carica. Per i Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura si applicano fino alla data della cessazione².

Art. 5

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dall'1 aprile 2001³.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti della presente legge si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e con i corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi⁴.

2 Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 6.

3 Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 marzo 2001, n. 6.

4 Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 2001, n. 6.

*Struttura e finanziamento
dei Gruppi Consiliari*

- **Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13**
(Modificata e integrata con L.R. 13 giugno 2008, n. 15)

Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 - **Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.**

Art. 1

(Oggetto)

1. Il Consiglio regionale assicura al Gruppi consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Art. 2

(Organizzazione)

1. Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate.

Art. 3

(Sedi ed attrezzature)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. In caso di cambiamento del Presidente di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in carico.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, *nei limiti di cui al tetto di spesa complessivo annuo di cui al successivo articolo 4¹.*

1 Parole aggiunte dall'art. 38, comma 1, lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 4²

(Spese di funzionamento e aggiornamento)

1. *Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con legge regionale.*

2. *L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i Gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.*

3. *A ciascun gruppo è innanzi tutto assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 50 per cento della somma annua disponibile ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.*

4. *Il restante 50 per cento è assegnato ai Gruppi in proporzione al numero di componenti il Gruppo stesso. L'Ufficio di Presidenza, in questo caso, determinerà un «quoziente di assegnazione» che sarà pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. A ciascun Gruppo sarà riconosciuto un importo determinato moltiplicando il «quoziente» per il numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo.*

5. *Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.*

6. *Il tetto massimo annuo di cui al comma 1 del presente articolo è pari all'importo complessivo di spesa sostenuto per i Gruppi per l'anno 2007 certificato dall'Ufficio di Presidenza, ridotto di un milione di euro.*

2 Articolo così sostituito dall'art. 38, commi 1, lett. b) e 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 5

(Divieto di finanziamento ai partiti)

1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Divieto di finanziamento ai Consiglieri regionali)

1. I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione della presente legge.

Art. 7

(Rendiconti e controlli)

1. I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrati nell'anno precedente.

2. Gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio sono sottoposti al controllo autonomo ed esclusivo dell'Assemblea regionale secondo le norme del regolamento interno.

Art. 8³

(Assegnazione di personale)

(Abrogato)

Art. 9

(Procedure per l'assegnazione del personale)

3 Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. c) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

1. *Il personale di cui all'articolo 4 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi*⁴.

2. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo richiedente, l'assenso del dipendente.

3. I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo consiliare.

4. Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a termine. *«Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria»*⁵.

5. Il trattamento economico *«del personale comandato»*⁶ è regolamentato e quantificato, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 10

(Orario, trasferte, missioni)

1. La flessibilità dell'orario di servizio del personale assegnato, a norma della presente legge, ai Gruppi consiliari è stabilita dai rispettivi Presidenti.

2. I limiti delle prestazioni di lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono definite, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 11⁷

(Finanziamento sostitutivo)

(Abrogato)

Art. 12

(Gruppo misto)

1. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo

4 Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

5 Parole aggiunte dall'art. 38, comma 1, lett. e) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

6 Parole aggiunte dall'art. 38, comma 1, lett. f) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

7 Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. g) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente, «*sulla scorta delle direttive fissate dall'Ufficio di Presidenza*»⁸.

Art. 13

(Abrogazione di leggi)

1. Sono abrogate la legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, la legge regionale 5 aprile 1985, n. 15 e la legge regionale 12 agosto 1996, n. 23 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

Allegato 1⁹

(Abrogato)

⁸ Parole aggiunte dall'art. 38, comma 1, lett. h) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

⁹ L'allegato 1, contenente la tabella «A», è abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. i) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

*Forme collaborative
per l'esercizio delle funzioni
degli organi di direzione politica*

- Legge regionale 8 giugno 1996, n. 13.

Articolo unico

1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultiva di speciali comitati, da essi costituiti, e composti da Dirigenti regionali ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione scelti tra docenti universitari, professionisti, dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi curricula specifici relativi a qualificata esperienza e professionalità.

2. Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale in collegamento con le strutture della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

3. In relazione a specifiche esigenze, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi della consulenza di esperti esterni altamente qualificati, mediante contratto di diritto privato. Il Presidente della Giunta potrà avvalersi di un numero non superiore ad otto esperti esterni e gli assessori regionali di un numero non superiore a due, mentre il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza potranno avvalersi di un numero non superiore a cinque esperti esterni.

4. Gli incarichi di cui al precedente comma non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili per non più di tre volte continuativi.

5. Gli esperti svolgono attività professionale in forma autonoma, senza vincolo di lavoro subordinato, e sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

6. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti a soggetti che:

a) siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) siano parenti o affini entro il terzo grado di Consiglieri regionali;

c) siano componenti dei Comitati Regionali di Controllo, della Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale, di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a partecipazione regionale.

7. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al presente articolo sono iscritte in apposito capitolo del bilancio regionale che indicherà, separatamente, i limiti annuali di spesa per gli incarichi di cui al comma 1 e per quelli di cui al comma 3 distintamente conferiti dal Presidente e dalla Giunta, mentre le spese relative alle prestazioni esterne per gli incarichi conferiti dal Presidente del Consiglio e dal l'Ufficio di Presidenza saranno imputate al capitolo 6, o corrispondente, del bilancio del Consiglio regionale.

Le strutture speciali

- **Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.**
(Modificata e integrata con L.L.R.R. 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 26, 3 giugno 2005, n. 12, 13 giugno 2008, n. 15 e 10 luglio 2008, n. 23)
- **Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 - art. 1 comma 19.**
(Modificata e integrata con L.R. 4 dicembre 2000, n. 18)

Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.

(Modificata e integrata con L.L.R.R. 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 26, 3 giugno 2005, n. 12, 13 giugno 2008, n. 15 e 10 luglio 2008, n. 23)

Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 - art. 1 comma 19.

(Modificata e integrata con L.R. 4 dicembre 2000, n. 18)

Art. 1

(Strutture speciali)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, gli Assessori regionali, i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni, il Presidente del *Comitato regionale di controllo contabile* si avvalgono di apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e nei limiti della presente legge con personale dipendente della Regione e da altre pubbliche amministrazioni¹⁻².

1 bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata³.

2. La loro attività attende a compiti di segreteria e di altra specifica collaborazione e non deve intralciare, sostituire o sovrapporre l'attività amministrativa regionale.

3. Il contingente numerico e le funzioni del personale addetto alle strutture speciali di cui al primo comma restano disciplinate

1-2 Comma così modificato ed integrato dall'art. 13, comma 3 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27, dall'art. 1, comma 8 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e dall'art. 1 bis, comma 4 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7.

L'art. 3 comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2000, n. 18 ha indirettamente operato una modifica a tale comma, prevedendo che per le strutture speciali del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti e dei Presidenti dei Gruppi consiliari ci si possa avvalere anche di personale «al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche» (vedi anche art. 10, comma 2, della L.R. 13/5/96, n. 8 e art. 37, comma 1, lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15).

3 Comma introdotto dall'art. 2 della L.R. 3 giugno 2005, n. 3.

dalle norme vigenti⁴; l'organizzazione delle attività delle Segreterie può essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alle stesse, ove non previsto.

4. Gli uffici di Gabinetto facenti capo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale sono a tutti gli effetti equiparati alle Strutture speciali, rispettivamente del Consiglio e della Giunta, seguendone la disciplina, fatta eccezione per l'articolazione e la composizione numerica⁵.

5. I Consiglieri regionali non titolari di strutture speciali ed i Presidenti dei Gruppi consiliari, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti delle Commissioni e comunque non superiore a due unità⁶.

5 bis. Una delle due unità della Struttura speciale dei Presidenti dei Gruppi consiliari, di cui al comma precedente, può svolgere le funzioni di autista seguendo la disciplina di cui all'articolo 4⁷.

Art. 2

(Orario di lavoro e di servizio del personale)

1. Il personale assegnato alle strutture speciali è tenuto a prestare l'orario di lavoro previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle altre norme vigenti in materia⁸.

2. L'orario di servizio è suscettibile di flessibilità secondo le esigenze dell'attività istituzionale dei titolari delle rispettive strutture

4 V. art. 10, commi 4, 7 bis e 9 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

5 Comma introdotto dall'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 26.

6 Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

7 Comma aggiunto dall'art. 37, comma 1, lett. c) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

8 Comma interpretato autenticamente dall'art. 1 comma 1 della L.R. 10 luglio 2008, n. 23, che deve essere inteso nel senso che «il personale a cui tale norma fa riferimento è esclusivamente quello dipendente della pubblica amministrazione. Quanto, invece, al personale assegnato alle strutture speciali, legato al Consiglio regionale da un contratto di lavoro di natura privatistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 8 del 13 maggio 1996, allo stesso, sotto il profilo dell'orario di lavoro, devono ritenersi applicabili in via esclusiva le norme sancite nel contratto di lavoro sottoscritto all'atto del conferimento dell'incarico».

ed il personale può essere esentato dall'effettuare la rilevazione obbligatoria della presenza, mediante i sistemi di rilevazione in uso, fermo restando, comunque, il rispetto della relativa disciplina e l'obbligo della certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura⁹.

Art. 3

(Competenze al personale delle strutture speciali)

1. Il personale che presta servizio nelle strutture di cui al primo comma dell'articolo 1 è escluso dalla fruizione delle competenze accessorie (produttività e progetti obiettivi) a qualsiasi titolo denominate, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro straordinario che sarà determinato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante apposito piano annuale con la determinazione di un *budget* spettante alla singola struttura mediante provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, sentiti i titolari delle stesse sulla base delle particolari esigenze legate all'attività di collaborazione¹⁰.

2. Onde compensare la esclusione delle competenze di cui al primo comma, ai responsabili delle strutture speciali di cui all'articolo compete per la durata dell'incarico, oltre al trattamento economico in godimento, una indennità forfettizzata di Lire 15.000.000 (quindici milioni) in dodici rate mensili ed ai restanti componenti

9 Comma interpretato autenticamente dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2007, n. 25 che così recita: «1. L'art. 2, comma 2, Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, deve essere inteso nel senso che la certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura costituisce strumento di controllo e valutazione dell'attività della stessa, che può essere attivato da parte del predetto titolare. 2. L'art. 2, comma 2, Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, deve essere altresì inteso nel senso che la certificazione sopra richiamata, configurandosi come atto interno alla struttura speciale, non costituisce presupposto per la valutazione dell'attività svolta dai membri della struttura speciale ai fini dell'erogazione dei corrispettivi stabiliti».

10 Per il personale addetto alle Strutture Speciali del Consiglio i commi 1 e 2 sono sostituiti dall'art. 1 quater, comma 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, laddove introduce il comma 10 dell'art. 10 della L.R. 13/5/1996, n. 8, di seguito riportato: «10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari ed alle strutture speciali».

delle medesime strutture, oltre al trattamento economico in godimento, compete una indennità in dodici rate mensili, correlata alla qualifica funzionale rivestita secondo la tabella sotto riportata:

QUALIFICHE FUNZIONALI:

II	3.600.000
III	4.800.000
IV	6.000.000
VI	7.000.000
VII	8.400.000
VIII	9.600.000 ¹¹

3. In analogia al capo III dell'allegato «A» della legge regionale 5 maggio 1990, n. 30 ed all'articolo 31 del contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, sono istituiti nel Bilancio della Regione a partire dal 1997, per le rispettive strutture speciali del Consiglio e della Giunta regionale, appositi fondi per la copertura delle spese per prestazioni di lavoro straordinario, trattamento di missione e rimborso spese-trasferte, effettuate dal personale assegnato alle strutture speciali, derivanti dalla presente legge.

Art. 4

(Autisti delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali)

1. Agli autisti assegnati alla guida delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali, oltre alle indennità correlate alle qualifiche funzionali rivestite secondo la tabella riportata al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, in sostituzione dell'indennità di trasferta e rimborso spese prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n.386 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni permanenza fuori dalla sede di servizio o di residenza, di durata eccedente rispettivamente le sette ore e le dieci ore, è rico-

11 Per il personale addetto alle Strutture Speciali del Consiglio i commi 1 e 2 sono sostituiti dall'art. 1 quater comma 4 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, laddove introduce il comma 10 dell'art. 10 della L.R. 13/5/1996, n. 8, di seguito riportata: «10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari ed alle strutture speciali».

nosciuta la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso forfettario, comprensivo di ogni onere e del trattamento di mensa nella misura pari ai 2/3 (due terzi) dell'importo massimo spettante per tale titolo e, rispettivamente per uno o due pasti, per il personale di pari qualifica, stabilito in applicazione della normativa vigente presso la Regione, in materia di trattamento di missione e rimborso spese.

2. In caso di pernottamento fuori sede, il relativo rimborso è operato previa esibizione di regolare documento giustificativo della spesa.

3. Alla certificazione della prestazione di servizio fuori sede provvede il titolare della struttura speciale, cui il dipendente è assegnato, sulla scorta delle risultanze del libretto di marcia in dotazione alla vettura.

4. Agli stessi compete la fruizione di lavoro straordinario con le stesse procedure previste al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 la struttura del bilancio della Regione dovrà prevedere mediante la istituzione di appositi capitoli, la separazione degli stanziamenti di spesa occorrenti per la gestione delle strutture speciali previste dalla presente legge, da quelli attinenti alle restanti strutture dell'organizzazione regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14. – **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (legge finanziaria)**

RUBRICA 1^a
SERVIZI GENERALI

Omissis

Art. 1

19. I titolari di strutture speciali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 maggio 1997, n. 8, anche nel caso di rinuncia all'auto-vettura in dotazione hanno diritto all'assegnazione dell'autista proveniente da personale in servizio presso gli autoparchi regionali o distaccato da altra pubblica amministrazione o estraneo ad essa¹².

Omissis

¹² Comma così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.

*Ruolo del personale
del Consiglio regionale*

- **Legge regionale 2 maggio 1991, n. 5**
(Modificata e integrata con L.R. 28 agosto 2000, n. 14)

Art. 1

(Ruolo del personale del Consiglio regionale)

1. *Nell'ambito dell'organico regionale*¹ è istituito il ruolo del personale del Consiglio distinto da quello della Giunta.

Art. 2

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Al personale inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 1 compete lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative per tutto il personale regionale.

Art. 3

(Competenze)

1. Per gli atti di amministrazione del personale del ruolo consiliare, ivi comprese tutte le procedure concorsuali, nonché per gli atti concernenti l'organizzazione degli uffici del Consiglio, le funzioni attribuite dalla normativa regionale al Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Presidente del Consiglio; quelle demandate alla Giunta regionale e ai suoi componenti sono esercitate dall'Ufficio del Presidente del Consiglio.

2. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire ed attuare, in sede di contrattazione collettiva integrativa del CCNL, misure di gestione flessibile del personale a supporto delle specifiche esigenze derivanti dalle attività degli organi istituzionali del Consiglio, nell'ambito dell'utilizzazione del fondo istituito nel bilancio del Consiglio regionale per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, tenendo anche conto dei risparmi derivanti dalla non copertura dei posti della dotazione organica*².

1 L'espressione «nell'ambito dell'organico regionale» è da considerarsi abrogata in quanto l'art. 37 ter, comma 11 della successiva legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, ha così disposto: «È istituito il ruolo unico regionale nel quale confluiscono tutti i dipendenti della Giunta della Regione Calabria, inquadrati nel livello retributivo funzionale di appartenenza, ad eccezione dei dipendenti appartenenti al ruolo del Consiglio Regionale, istituito con legge regionale 2 maggio 1991, n. 5».

2 Comma aggiunto dall'art. 1 quater, comma 3 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 4

(Dotazione organica del ruolo del Consiglio)

1. La dotazione organica del ruolo del personale consiliare è stabilita, secondo i contingenti di personale già fissati per il Consiglio regionale dall'articolo 30 della legge regionale n. 11/1987 e dall'articolo 10 della legge regionale n. 55/1990, in complessive 265 unità così distribuite per qualifiche funzionali:

Dirigente superiore (II qualif. dirigenziale) n. 11

Dirigente (I qualif. dirig.) n. 16

Funzionario (VIII qualif. funz.) n. 32

Istruttore direttivo (VII qualif. funzionale) n. 28

Istruttore (VI qualif. funz.) n. 40

Esecutore (IV qualif. funz.) n. 55

Operatore (III qualif. funz.) n. 30

Ausiliario (II qualif. funz.) n. 45

Addetto alle pulizie (I qualifica funzionale) n. 8.

2. Restano ferme le norme di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 11/1987 ed all'articolo 8 e relativo allegato A della legge regionale n. 55/1990 concernenti i settori e le posizioni di ricerca dell'area funzionale «Affari del Consiglio regionale».

3. La dotazione organica del ruolo regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 11/1987 si riduce delle unità di personale, distinte per qualifica, corrispondenti al ruolo del personale del Consiglio di cui al primo comma del presente articolo.

4. Fermo restando la dotazione organica complessiva di cui al primo comma del presente articolo, presso la delegazione romana della Regione Calabria, è istituito un servizio correlato del Consiglio regionale con il seguente contingente di personale:

Dirigente (I qualif. dirig.) 1

Funzionario (VIII qualif. funz.) 1

Istruttore (VI qualif. funz.) 1

Esecutore (IV qualif. funz.) 4

Operatore (III qualif. funz.) 2

Ausiliario (II qualif. funz.) 1

Art. 5

(Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio)

1. È ammesso il passaggio dall'uno all'altro dei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio, a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto.

2. Il passaggio è disposto con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, se si tratta di passaggio dal ruolo della Giunta a quello del Consiglio, e con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa richiesta della Giunta regionale, se si tratta del passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta.

3. L'immissione nel nuovo ruolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, rispettivamente, per il ruolo consiliare e per quello della Giunta.

Art. 6

(Norme finali e transitorie)

1. Tutti i dipendenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 1990, con provvedimento di assegnazione definitiva agli uffici del Consiglio stesso, sono inquadrati d'ufficio nel ruolo consiliare.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio i fascicoli personali dei dipendenti di cui al comma 1.

3. Anche dopo l'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi integralmente, anche per i posti della seconda qualifica dirigenziale della area funzionale del Consiglio regionale, le disposizioni di cui agli articoli 42 e seguenti della legge regionale n. 34/1984 ed alla legge regionale n. 55/1990, che disciplinano le selezioni, in corso di svolgimento, per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale, compresa la norma di cui all'articolo 13 della citata legge regionale n. 55/1990.

4. Nella fase di prima applicazione della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale, su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza - verificata l'esistenza di posti liberi nel ruolo di cui al precedente articolo 1, una volta esperiti i concorsi interni per il passaggio alle qualifiche superiori del personale inquadrato nel ruolo del Consiglio nei limiti e per le qualifiche previsti dalla vigente normativa - richiede alla Giunta regionale l'indicazione di

unità di personale disponibili per i posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche.

5. La Giunta regionale provvede entro il termine di 30 giorni e l'Ufficio di Presidenza delibera, previa valutazione delle singole posizioni, l'immissione nel ruolo del Consiglio regionale entro i successivi 30 giorni.

6. Per i posti che rimangono vacanti, dopo l'esperimento delle procedure di cui ai precedenti commi e, comunque, nel caso la Giunta regionale non dia seguito alla richiesta del Presidente del Consiglio entro i previsti 30 giorni, l'Ufficio di Presidenza provvede ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 7

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

*Organizzazione
delle strutture amministrative
del Consiglio regionale*

- Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 4 marzo 1997, n. 5, 2 giugno 1999, n. 16, 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 4 dicembre 2000, n. 18, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 25, 29 luglio 2002, n. 26, 7 agosto 2002, n. 33, 10 ottobre 2002, n. 39, 19 novembre 2003, n. 22, 2 marzo 2005, n. 8, 19 aprile 2007, n. 8, 13 giugno 2008, n. 15, 10 luglio 2008, n. 23, 17 agosto 2009, n. 27 e 26 febbraio 2010, n. 7)

(N.B. La presente legge è stata oggetto di tre interpretazioni autentiche operate con L.R. 8 febbraio 1999, n. 3, L.R. 3 marzo 2000, n. 6 e L.R. 17 agosto 2009, n. 27)

Legge Regionale 13 Maggio 1996, N. 8 - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 4 marzo 1997, n. 5, 2 giugno 1999, n. 16, 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 4 dicembre 2000, n. 18, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 25, 29 luglio 2002, n. 26, 7 agosto 2002, n. 33, 10 ottobre 2002, n. 39, 19 novembre 2003, n. 22, 2 marzo 2005, n. 8, 19 aprile 2007, n. 8, 13 giugno 2008, n. 15, 10 luglio 2008, n. 23, 17 agosto 2009, n. 27 e 26 febbraio 2010, n. 7)

(N.B. La presente legge è stata oggetto di tre interpretazioni autentiche operate con L.R. 8 febbraio 1999, n. 3, L.R. 3 marzo 2000, n. 6 e L.R. 17 agosto 2009, n. 27)

Capo I
Principi generali

Art. 1
(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del ruolo del Consiglio regionale di cui alla legge regionale n. 5/1991.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Art. 2
(Indirizzo politico-amministrativo)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte *del Segretario*

*generale*¹, periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri per il personale e per le risorse strumentali ai medesimi assegnati;

c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.

Art. 3

(Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa)

1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il *Segretariato generale*², una relazione sull'attività svolta.

2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, verbalmente o per

1 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

2 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 che sopprime le parole «e di Capi dipartimento».

iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza.

4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della censura.

5. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti contro deduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.

6. Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

7. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/93.

Art. 4

(Mobilità dei dirigenti)

1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente utilizzazione delle risorse.

2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Avocazione e controllo sostitutivo)

1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.

Capo II

Ordinamento della struttura amministrativa

Art. 6³

(Articolazione della struttura del Consiglio regionale)

1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale, *Aree Funzionali*, Settori, Servizi ed Uffici:

a) *il Segretariato generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità;*

b) *le Aree Funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall'Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall'articolo unico, comma 2, della legge regionale 29 luglio 2002, n. 26. Il Dirigente preposto all'Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretariato generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge;*

c) *i Settori sono articolazioni funzionali delle Aree Funzionali e sono istituiti per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza; ispezione amministrativa;*

³ Articolo così modificato dall'art. 2, commi 3, 4 e 5 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze del Consiglio regionale;

e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unità operative organiche con competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2. Nell'ambito del *Segretario generale*⁴, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni sono equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

Art. 7

*(Compiti del Segretario generale e dei dirigenti di Area Funzionale)*⁵

1. Il dirigente preposto al *Segretariato generale* è nominato dal *Presidente del Consiglio su designazione dell'Ufficio di Presidenza. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale svolge i seguenti compiti*⁶:

a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi;

b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di

4 Comma così modificato dall'art. 2, comma 5 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 che sostituisce la parole «dei Dipartimenti» con le parole «del Segretariato generale».

5 Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 6 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

6 Articolo così modificato dall'art. 2, comma 6 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

l) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

m) esprime parere all'Ufficio di presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

2. I dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario generale;

b) supportano il Segretario generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;

c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;

e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;

f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione al Segretario generale;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

3. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza⁷.

7 bis⁸

1. Presso il Segretariato Generale del Consiglio regionale è istituita una struttura ausiliaria speciale di stretta collaborazione con il Segretario generale, composta da un massimo di quattro unità di personale. Il responsabile di struttura ed il responsabile amministrativo possono essere esterni alla pubblica amministrazione, le rimanenti due unità devono appartenere al ruolo organico del Consiglio regionale.

Art. 8

(Compiti e responsabilità dei dirigenti)

1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1 compete:

- a) la direzione dei settori e dei servizi;
- b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;
- c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei termini e della regolarità dei vari adempimenti;
- e) l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;

⁷ I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 7 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4 della L.R. 7 agosto 2002, n. 33 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Successivamente modificato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale;

g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;

h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;

i) l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettività regionale.

Art. 9

(Ufficio di Gabinetto)

1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.

3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice-capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale⁹.

4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di Dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea.

Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di diploma di laurea¹⁰, ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine.

⁹ Le parole «o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre pubbliche amministrazioni» sono soppresse dall'art. 1, comma 8 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

¹⁰ Comma così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta al *Segretario generale*¹¹ e quella in godimento all'atto della nomina. Al Vice-capo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.

Art. 10¹²

(Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio)

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, ed il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile¹³; si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali¹⁴.

2. (Abrogato)¹⁵.

3. *Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1*

11 Comma così modificato dall'art. 2, comma 9 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

12 L'art. 10 è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo unico della L.R. 8 febbraio 1999, n. 3, come modificato ed integrato con l'art. 13, comma 4 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 e con l'art. 1, comma 4 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

13 L'art. 10, comma 1 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 sostituisce le parole «ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti» con le parole «, i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti» All'art. 36 comma 1 lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, sono abrogate le parole «il Presidente della Commissione per il Piano» ed «i Presidenti dei Gruppi consiliari» e le parole «il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti» sono sostituite dalle parole «il Presidente del comitato regionale di controllo contabile».

14 Comma così modificato ed integrato con l'art. 13, comma 1 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27, con l'art. 1, comma 7 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, con l'art. 6, comma 1 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 19 e con l'art. 1 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

15 Comma abrogato dall'art. 1, comma 9, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

possono essere estranei all'amministrazione e sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Limitatamente al segretario particolare del Consigliere regionale, che può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione, il Consigliere ha facoltà di nominare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge¹⁶.

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a tre unità per le segreterie dei Vice Presidenti, a due unità per le segreterie dei Consiglieri segretari e a due unità per le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti *dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, del Presidente della Commissione per il Piano*¹⁷ e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.

16 Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 4 marzo 1997, n. 5, successivamente sostituito dall'art. 1 bis, comma 2 della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e dall'art. 1, comma 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 che ai successivi commi 2, 3 e 4, subendo ulteriori modifiche dall'art. 1, comma 9, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

17 Comma così modificato ed integrato con l'art. 13, comma 2 della L.R. 3 settembre 1999, n. 27 e con l'art. 1 bis, comma 3, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, i dipendenti di chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7.bis L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale¹⁸ di livello non superiore alla categoria DI¹⁹. Il supporto può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8²⁰.

7. bis (ter) L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello DI, scelta tra il personale interno,²¹ per il Presidente della Giunta delle Elezioni. Il supporto tecnico può essere costituito da n. 2 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare due unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8²².

18 Parole aggiunte dall'art. 1, comma 9, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

19 Il periodo «Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma possono essere entrambe esterne alla P.A.» è soppresso dall'art. 1, comma 9, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

20 Comma introdotto dall'art. 1 bis, comma 5, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e interamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25 e successivamente integrato dall'art. 36 comma 1 lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

21 Le parole «o esterno alla P.A.» sono soppresse dall'art. 1, comma 9, quarto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

22 Comma introdotto dall'art. 8 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39 e successivamente integrato dall'art. 36 comma 1 lett. c) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale²³.

9. *Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore-esperto» o di due collaboratori-esperti che possono essere scelti tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'art.1 quater, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14²⁴.*

9 bis. *Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse,²⁵ alle ministrature dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al «collaboratore esperto» di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo,*

23 Comma interpretato autenticamente dall'art. 1 comma 1 della L.R. 10 luglio 2008, n. 23, che deve essere inteso nel senso che «il personale a cui tale norma fa riferimento è esclusivamente quello dipendente della pubblica amministrazione. Quanto, invece, al personale assegnato alle strutture speciali, legato al Consiglio regionale da un contratto di lavoro di natura privatistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 8 del 13 maggio 1996, allo stesso, sotto il profilo dell'orario di lavoro, devono ritenersi applicabili in via esclusiva le norme sancite nel contratto di lavoro sottoscritto all'atto del conferimento dell'incarico».

24 Comma aggiunto con l'art. 1 quater, comma 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e così modificato e integrato dall'art. 3 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

25 Le parole «comprese quelle dei Dirigenti generali» sono soppresse dall'art. 1, comma 9, quinto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

- a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;*
- b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;*
- c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale²⁶.*

10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali²⁷.

Art. 10 bis²⁸

1. Il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle Strutture speciali dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt.19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami²⁹, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11 bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna Struttura speciale.

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22 novembre 2005, n. 16.

²⁷ Comma aggiunto con l'art. 1 quater, comma 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

²⁸ Articolo introdotto dall'art. 4 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

²⁹ Gli articoli 10 bis, comma 1 ed 11 bis, comma 2, sono stati oggetto di interpretazione autentica operata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 17 agosto 2009, n. 27, nel senso che l'espressione «previo concorso per titoli ed esami» contenuta nell'art. 10 bis, comma 1 e l'espressione «a mezzo concorso per titoli ed esami» contenuta nell'art. 11 bis, comma 2, è da intendersi che il concorso riservato, finalizzato alla copertura dell'organico della Struttura ausiliaria di supporto permanente ai Gruppi ed alle strutture speciali, è da intendersi «*una tantum*», per i soli posti individuati ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 bis, comma 3 della stessa L.R. 13 maggio 1996, n. 8, introdotto dall'art. 5 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25, senza scorrimento di graduatoria.

2. *La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella Struttura speciale dell'Ufficio di Presidenza.*

3. *L'Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

Art. 11

(Figure professionali speciali)

1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e *pubblicisti*³⁰ iscritti negli albi professionali. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale.

2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.

Art. 11 bis³¹

1. *Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.*

2. *Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami*³². *In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale. Avranno altresì, titolo coloro i quali abbiano*

30 Comma così modificato ed integrato dall'articolo unico della L.R. 2 giugno 1999, n. 16, e successivamente dall'art. 10, comma 1, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.

31 Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

32 Vedi nota 23.

conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali.

3. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 15³³, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:

- a) gruppi fino a 2 (due) Consiglieri :1 (una) unità;*
- b) gruppi fino a 4 (quattro) Consiglieri :2 (due) unità;*
- c) gruppi oltre 4 (quattro) unità : 3 (tre) unità.*

4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall'art.8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all'art.4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23, come modificato dall'art.1 quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse.

Art. 12

(Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, la struttura del bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.

³³ Legge regionale abrogata dall'art. 13 della L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Capo III Ordinamento della dirigenza

Art. 13 (Qualifiche e funzioni dirigenziali)

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

2. *La funzione dirigenziale di livello generale è conferita*³⁴ dall'Ufficio di Presidenza al segretario generale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 14³⁵ (Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale)

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono:

- a) possesso del diploma di laurea;
- b) professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- c) attitudine all'alta direzione;
- d) cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale.

2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque anni, rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. *(Abrogato)*³⁶

34 Comma così modificato dall'art. 2, comma 10, della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

35 L'articolo 1, comma 16, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 ha esteso anche ai dirigenti del ruolo del Consiglio regionale le disposizioni di cui all'art. 1, comma 15, della stessa legge.

36 Comma abrogato dall'art. 1, comma 16, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 15³⁷*(Segretario generale e dirigenti di Area Funzionale a contratto)*

1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di *Segretario generale e dirigente di Area Funzionale*³⁸ possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di laurea, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitaria, delle magistrature e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di cui al successivo articolo 17.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 16³⁹*(Conferenze di Area Funzionale)*⁴⁰

1. Sono istituite le Conferenze di *Area Funzionale*, con il compito di verificare l'andamento generale delle attività delle strutture comprese in ciascuna Area Funzionale in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore svolgimento dell'attività delle Aree Funzionali.

2. Le conferenze sono composte, oltre che dal *dirigente dell'Area Funzionale*, da tutti i dirigenti preposti alle strutture comprese nell'*Area Funzionale*.

37 Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 11 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

38 Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

39 Articolo così modificato dall'art. 2, comma 12 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

40 Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 12 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta decida il *dirigente dell'Area Funzionale*.

4. La conferenza è convocata e presieduta *dal dirigente dell'Area Funzionale* o da un dirigente suo delegato.

Art. 17

(Trattamento economico del Segretario generale)

1. *Al Segretario Generale, per il periodo in cui esercita tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione) aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.*

2. *Al Segretario generale, di cui all'articolo 15 della legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8, assunto con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 della presente legge⁴¹.*

Art. 18

(Attribuzione delle funzioni ai dirigenti)

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale, *compresi i dirigenti preposti alle Arre Funzionali⁴²*, è disposta, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera.

Art. 19

(Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente)

41 I commi del presente articolo sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 22, successivamente l'art. 2, comma 13 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 ha modificato sia la rubrica che i commi dello stesso articolo.

42 Comma così modificato dall'art. 2, comma 14 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso- concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 20

(Pari opportunità)

1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile.

2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 21

(Formazione della dirigenza)

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori interessati.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

Art. 22

(Rapporti tra i livelli dirigenziali)

1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale è sostituito da altro dirigente preposto ad una delle *Aree*, con decreto del Presidente del Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad

un'Area⁴³ o ad un Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti.

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

Art. 23

(Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati)

1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco.

Art. 24

(Dotazione organica)

1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.

Art. 25⁴⁴

(Articolazione della struttura)

43 Articolo così modificato dall'art. 2, comma 15 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

44 Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 16, della L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Vedi anche la L.R. 29 luglio 2002, n. 26 che così recita: «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento dei settori, dei servizi e degli Uffici del Consiglio regionale». Integrazione e modifica della L.R. 13 maggio 1996, n. 8: «Articolo unico - 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede, con cadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della propria dotazione organica, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'Ente e dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni. 2. Il numero dei dipartimenti non può essere comunque superiore a cinque. 3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici.

Art. 26

*(Definizione delle competenze dei Settori,
dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale)*

1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla specificazione delle competenze del Segretariato Generale e delle aree *funzionali*⁴⁵.

Capo IV

Norme transitorie e finali

Art. 27

(Conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario Generale e dei *dirigenti di Area Funzionale*⁴⁶, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII

45 Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

46 Comma così modificato dall'art. 2, comma 18, della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche.

4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 marzo 1996 presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2 unità, in posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie⁴⁷.

Art. 28

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo n. 29 del 6 febbraio 1993 e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18: Il comma è stato oggetto di interpretazione autentica operata con L.R. 3 marzo 2000, n. 6, nel senso che il periodo lavorativo «è da intendersi interamente compiuto anche in presenza di legittima fattispecie interruttiva della prestazione lavorativa che non sia tale da determinare la risoluzione del rapporto».

*Norme in materia di nomine
e di personale della Regione Calabria*

- L.R. 3 giugno 2005, n. 12

Legge regionale 3 giugno 2005, n. 12. – Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.

Art. 1¹*(Disposizioni in materia di nomine e personale)*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi dagli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di proroga di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla regione ed ai terzi interessati.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell'esercizio di poteri sostitutivi dell'Assemblea nonché dai Dirigenti dei Diparti-

¹ * La Corte Costituzionale con sentenza n. 233 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della presente legge.

menti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale.

4. Le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale.

5. È fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa cui fanno parte uno o più persone che versano nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e la carica rivestita da queste ultime al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. In attuazione dell'articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.

7. I nuovi incarichi sono formalmente conferiti nei sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei precedenti e, nelle more, si applica il disposto dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni.

8. La previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica.

9. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31:

– le parole «o che provenga dai settori della docenza universitari, o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato con esperienza quindicennale, e che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 della legge regionale 13 maggio 1996 n.

7 per la nomina a direttore generale» sono sostituite dalle parole «ovvero che provenga dai settori della docenza universitari con esperienza quindicennale o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purché sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 per la nomina a direttore generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale»;

– le parole «direttore generale», ripetute per due volte, sono sostituite dalle parole «dirigente generale».

10. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così sostituito:

«5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie».

11. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

«6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente».

12. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 173, lettera f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Dipartimento dell'Assessorato alla Sanità provvede a verificare trimestralmente, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell'anno in corso ed in contraddittorio con gli organi di controllo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, l'andamento dell'equilibrio economico-finanziario delle medesime aziende.

13. In sede di prima applicazione la verifica viene attivata entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario comporta:

- a) la decadenza dei Direttori Generali;
- b) il blocco delle assunzioni;
- c) il blocco dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario;
- d) l'attivazione di misure idonee per la riconduzione in equilibrio delle gestioni.

Art. 2

1. All'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«Ibis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata».

Art. 3

1. In attesa della armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Regolamento interno
di amministrazione e contabilità
del Consiglio regionale*

- D.C.R. 18 gennaio 2000, n. 400.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento definisce principi e procedure per la gestione e il controllo delle risorse finanziarie di spettanza del Consiglio regionale.

Art. 2

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, da esercitarsi nelle forme e nei limiti dello Statuto della Regione e del Regolamento interno del Consiglio.

Art. 3

(Ripartizione di competenze tra organi di indirizzo ed organi di gestione)

1. In conformità ai principi desumibili dalla normativa nazionale e dalla disciplina regionale, agli organi elettivi spettano i poteri di indirizzo e di controllo; ai dirigenti, i poteri di gestione.

2. Nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base delle proposte dei responsabili delle strutture organizzative di livello dirigenziale generale del Consiglio:

a) definisce gli obiettivi, determina i programmi, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione;

b) ripartisce le risorse umane e materiali tra le strutture organizzative di livello dirigenziale generale;

c) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio, commisurata al fabbisogno necessario per lo svolgimento dei programmi e delle attività di competenza, tenuto conto degli oneri per il personale e per le risorse materiali;

d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria agli obiettivi ed alle direttive, avva-

lendosi del Nucleo di valutazione previsto dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1996, n. 8.

3. Ai dirigenti compete la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e materiali e di controllo.

4. I dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione ai sensi dell'articolo 66.

Art. 4

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha la durata dell'anno solare.

TITOLO II GESTIONE FINANZIARIA

CAPO 1 BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

Art. 5

(Bilancio preventivo e conto consuntivo)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dispone, nell'ambito dello stanziamento previsto dal bilancio della Regione, di un proprio bilancio autonomo, che amministra attraverso l'Ufficio di Presidenza. Alla fine dell'esercizio, il Consiglio approva il conto consuntivo, contenente i risultati della gestione.

Art. 6

(Formazione del bilancio preventivo annuale)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il responsabile di ciascuna struttura organizzativa di livello dirigenziale generale propone gli obiettivi e i programmi per l'anno successivo, commisurando ad essi il fabbisogno finanziario, comprensivo pure delle somme occorrenti per l'acquisto di beni e servizi.

2. L'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte di cui al comma 1, delibera, entro il 31 luglio, il progetto di bilancio preventivo interno del Consiglio, assieme alla relazione previsionale e programmatica di cui al comma 5, relativi all'esercizio successivo.

3. Sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, l'Ufficio di Presidenza chiede alla Giunta che sia iscritta nel progetto di bilancio della Regione la somma complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio.

4. L'Ufficio di Presidenza, entro il 30 settembre, presenta il progetto di bilancio preventivo, corredato della relazione previsionale e programmatica, del parere della Conferenza dei Capigruppo e della relazione annuale del Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio che lo approva entro il 30 novembre.

5. La relazione previsionale e programmatica indica gli obiettivi e i programmi assegnati alle varie strutture organizzative di livello dirigenziale generale, esplicitando le correlazioni tra detti obiettivi e programmi e i criteri adottati per la formulazione delle previsioni. La relazione previsionale e programmatica contiene inoltre indicazioni dei fabbisogni di beni e servizi e di eventuali assunzioni di personale, nonché gli indicatori di efficacia, economicità e di efficienza da utilizzare per la valutazione dei risultati.

Art. 7

(Ordinamento del bilancio preventivo)

1. Il bilancio annuale è composto:

- dallo stato di previsione delle entrate;
- dallo stato di previsione delle spese;
- dal quadro riassuntivo.

2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

3. Il bilancio indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

4. Tra le entrate o le spese di cui alla lettera b) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui alla lettera c) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio. si riferisce.

5. Formano oggetto di approvazione del Consiglio solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

Art. 8

(Stanziamenti di competenza)

1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che in base alle leggi vigenti e ai programmi decisi dall'Ufficio di Presidenza, e indicati nella relazione previsionale e programmatica, si prevede che daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza cui si riferisce il bilancio a impegni di spesa a carico dello stesso esercizio.

Art. 9

(Stanziamenti di cassa)

1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che il Consiglio prevede di dovere effettuare nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, in conseguenza degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dei nuovi impegni assunti nell'esercizio in corso.

Art. 10

(Equilibrio del bilancio di competenza)

1. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.

Art. 11

(Equilibrio del bilancio di cassa)

1. Il totale delle autorizzazioni di cassa non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 12

(Unità, universalità e integrità del bilancio)

1. È vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvi i casi consentiti dalla legge.

2. È vietata inoltre l'assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi riscossi per conto di enti e destinati ad uno scopo determinato.

3. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione delle spese di riscossione o altre spese connesse alle entrate. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

4. I conti delle gestioni autonome previste dalla legge costituiscono allegati al bilancio del Consiglio.

Art. 13

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate del Consiglio sono ripartite in:

Titolo I - Fondi provenienti dal bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio;

Titolo II - Entrate compensative e varie;

Titolo III - Partite di giro.

2. Le spese del Consiglio sono così ripartite:

Titolo I - Spese correnti, suddiviso nei seguenti capitoli:

a) spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale, distinte in separati articoli;

b) spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;

c) spese postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di rescontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca e in genere di economato; spese di attrezzatura e di arredamento;

d) spese per il trattamento del personale addetto al Consiglio regionale, distinte in spese per il trattamento fisso e spese per il trattamento accessorio. In appositi articoli sono iscritte le spese concernenti le strutture speciali, distintamente per il trattamento fisso e il trattamento accessorio;

e) spese per il funzionamento dei gruppi consiliari;

f) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti

o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, seminari, patrocinio, indagini conoscitive, studi e ricerche.

Titolo II - Spese compensative e varie;

Titolo III - Partite di giro.

3. In appositi capitoli di spesa sono iscritti il fondo di riserva per le spese obbligatorie e il fondo di riserva per le spese impreviste.

4. A tali previsioni di spesa corrispondono, in entrata, gli importi messi a disposizione del Consiglio dal bilancio regionale, nonché le eventuali entrate proprie.

5. Ciascun capitolo è suddiviso in articoli, secondo criteri analitici e funzionali. Gli articoli sono numerati progressivamente nell'ambito di ciascun capitolo.

Art. 14

(Fondi di riserva)

1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie ha la funzione di integrare le dotazioni dei capitoli concernenti spese aventi natura obbligatoria in base alla legislazione vigente, che si rivelino insufficienti.

2. Sono considerate spese obbligatorie quelle indicate nelle lettere a), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 13, nonché quelle relative ai residui passivi eliminati dalle scritture per perenzione amministrativa e reclamati dai creditori.

3. Il fondo di riserva per le spese impreviste ha la funzione di far fronte a spese aventi carattere di imprescindibilità e improrogabilità per le quali non esistano in bilancio le necessarie dotazioni finanziarie.

Art. 15

(Esercizio provvisorio)

1. Quando l'approvazione del bilancio preventivo del Consiglio non intervenga prima dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio regionale può autorizzare la gestione provvisoria del bilancio, con le stesse forme, la stessa durata e gli stessi effetti previsti per il bilancio della Regione.

2. Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termi-

ni di legge, trova applicazione l'articolo 103, comma 2, del Regolamento interno.

Art. 16

(Assestamento del bilancio)

1. Intervenuta l'approvazione del conto consuntivo di cui all'articolo 41, il Consiglio, con le procedure previste dal precedente articolo 6, provvede all'aggiornamento dell'ammontare dei residui presunti al termine dell'esercizio precedente, previsti dal comma 3, lettera a), dell'articolo 7, nonché del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente e dell'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, di cui al comma 4 del citato articolo 7.

2. Con le stesse procedure, il Consiglio può disporre le variazioni che ritiene opportune, fermi restando i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Art. 17

(Variazioni di bilancio)

1. Alle variazioni di bilancio che comportano aumenti o diminuzioni del fabbisogno totale e agli storni di fondi da un capitolo all'altro, il Consiglio provvede con le procedure previste dal precedente articolo 6.

2. Alle variazioni da un articolo all'altro dello stesso capitolo provvede l'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede inoltre ad effettuare le variazioni compensative mediante prelevamento dai fondi di riserva e contestuale incremento degli stanziamenti dei pertinenti capitali.

CAPO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 18

(Provvista dei fondi per il funzionamento del Consiglio)

1. Intervenuta l'approvazione del bilancio della Regione, la Giunta dispone, in conformità all'articolo 103 del Regolamento interno del Consiglio, il versamento della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio.

Art. 19

(Procedura di acquisizione delle entrate)

1. L'acquisizione delle entrate di pertinenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi:

- a) accertamento;
- b) riscossione;
- c) versamento.

Art. 20

(Accertamento delle entrate)

1. L'entrata è accertata quando il Consiglio, appurata la ragione del suo credito e la persona debitrice, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno.

2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione dell'Ufficio di Presidenza.

3. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio.

4. A tal fine la relativa documentazione è comunicata al responsabile della Ragioneria.

5. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 21

(Riscossione e versamento delle entrate)

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi del successivo articolo 34, gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso.

2. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all'istituto di credito di cui al comma 1 non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione.

3. Il Tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore del Consiglio senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a richiedere subito la regolarizzazione contabile.

4. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo e munite del codice informatico del capitolo, devono essere firmate

dal dirigente della competente struttura organizzativa e dal responsabile della Ragioneria.

5. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.

6. Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio vengono restituite dal Tesoriere per la eventuale riscossione in conto residui.

Art. 22

(Contenuto dell'ordine di incasso)

1. Ogni ordinativo di incasso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;
- b) il numero progressivo;
- c) il capitolo e l'articolo cui si riferisce l'entrata;
- d) il nome e il cognome o la ragione sociale del debitore;
- e) la causale del versamento;
- f) l'importo in lettere ed in cifre;
- g) il luogo e la data di emissione.

CAPO III

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 23

(Procedura di erogazione delle spese)

1. L'erogazione delle spese di competenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi, che possono essere in tutto o in parte simultanee:

- a) l'assegnazione di fondi;
- b) la prenotazione dell'impegno;
- c) l'impegno;
- d) la liquidazione;
- e) l'ordinazione;
- f) il pagamento.

Art. 24

(Assegnazione di fondi e prenotazione dell'impegno)

1. I dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale determinano e assegnano tempestivamente gli importi che i diri-

genti delle strutture possono prenotare ed. impegnare singolarmente, con riferimento agli obiettivi ed ai programmi deliberati dall'Ufficio di Presidenza e dei progetti loro attribuiti.

2. I dirigenti delle strutture possono procedere alla prenotazione di impegni mediante propri provvedimenti, contenente data, firma, numero progressivo, denominazione della struttura, ammontare presunto della spesa, indicazione del capitolo e dell'articolo.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 devono essere trasmessi alla Ragioneria che può formulare osservazioni in ordine all'esatta imputazione della spesa ed alla disponibilità dei fondi. In mancanza di osservazioni, la prenotazione si intende regolare.

4. Di ogni prenotazione è responsabile il dirigente della struttura che l'ha disposta.

Art. 25

(Impegno di spesa)

1. L'impegno di spesa è regolarmente assunto quando, a seguito del perfezionamento della relativa obbligazione, è possibile determinare l'ammontare del debito, la causale e la individuazione del creditore.

2. I dirigenti delle strutture impegnano e ordinano le spese, attraverso proprie determinazioni, nei limiti degli stanziamenti delle risorse assegnate.

3. L'atto di impegno, corredato della documentazione giustificativa, deve essere trasmesso, entro cinque giorni alla Ragioneria che, verificatane la regolarità contabile e la copertura finanziaria, vi appone il visto e ne dispone la registrazione nelle scritture contabili.

4. In caso di errata imputazione della spesa o di indisponibilità di fondi, la Ragioneria restituisce, non vistato, l'atto di impegno al dirigente competente.

Art. 26

(Liquidazione della spesa)

1. La liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto, sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

2. La liquidazione compete al dirigente che ha disposto l'impe-

gno della spesa, previo accertamento, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici, della regolarità della prestazione e rispondenza della stessa a requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuiti.

3. L'atto di liquidazione é corredato dei documenti giustificativi e dell'attestazione di cui al comma precedente.

Art. 27

(Pagamento delle spese)

1. Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle autorizzazioni. di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del codice informatico del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

2. L'ordinativo di pagamento, firmato dal dirigente della struttura, è trasmesso alla Ragioneria che, previa verifica della regolarità dell'impegno e dell'atto di liquidazione, nonché della corretta compilazione dello stesso, emette relativo mandato.

3. I mandati non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal Tesoriere per l'eventuale pagamento in conto residui.

4. È vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente al Consiglio.

Art. 28

(Ordinativi di pagamento)

1. Gli ordinativi di pagamento, sia individuali che collettivi devono contenere i seguenti elementi:

- a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;
- b) il numero progressivo;
- c) il capitolo e l'articolo cui va imputata la spesa;
- d) il nome e il cognome o la ragione sociale del creditore;
- e) gli estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
- f) la causale dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- g) l'ammontare della somma dovuta in lettere ed in cifre;
- h) la tesoreria ed il luogo in cui va fatto il pagamento;
- i) il luogo e la data di emissione.

2. L'emissione dei mandati deve avvenire in ordine strettamente cronologico.

3. Con lo stesso mandato non possono disporsi pagamenti imputabili a capitoli differenti o a diversi articoli di bilancio.

Art. 29

(Archiviazione dei mandati di pagamento)

1. Il Tesoriere rimette mensilmente i mandati estinti alla Ragioneria che, ricevuta copia degli stessi, vi allega gli atti di impegno, di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa e ne cura la conservazione per la compilazione del conto consuntivo e l'espletamento dei controlli.

Art. 30

(Pagamento di spese fisse)

1. Al pagamento delle spese con carattere di periodicità si può provvedere mediante ruoli di spesa fissa che devono comunque contenere gli elementi di cui all'articolo 28.

Art. 31

(Compiti della Ragioneria)

1. Spettano alla Ragioneria i seguenti compiti:

- a) tenuta delle scritture contabili;
- b) predisposizione, d'intesa con i dirigenti preposti alle strutture organizzative di livello dirigenziale generale, del bilancio preventivo, dei relativi provvedimenti di variazione e del conto consuntivo;
- c) registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, previa verifica della loro regolarità contabile;
- d) emissione dei mandati di pagamento;
- e) segnalazione di eventuali deficit di bilancio;
- f) predisposizione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, di rapporti periodici sull'andamento della gestione;
- g) trasmissione alla tesoreria della copia del bilancio preventivo;
- h) compilazione del verbale di chiusura della contabilità entro il 28 febbraio;

i) svolgimento di ogni altra mansione prevista da leggi e regolamenti.

Art. 32

(Tenuta delle scritture contabili)

1. Presso la Ragioneria sono tenute le seguenti scritture contabili:

a) un partitario degli accertamenti, contenente la previsione iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo d'entrata;

b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di spesa;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi.

2. Nei registri e nei documenti contabili non sono consentiti spazi in bianco, abrasioni, cancellazioni o lacerazioni, nonché interlinee e annotazioni a margine.

3. Le scritture contabili di cui al presente articolo possono essere sostituite da opportune registrazioni automatizzate.

4. Ogni correzione deve essere fatta in modo che rimanga visibile la parola o la cifra errata e deve recare l'autentica di chi l'ha eseguita.

Art. 33

(Spese di rappresentanza)

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2, n. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, tutte le spese funzionali all'immagine esterna del Consiglio regionale ed inerenti ai fini istituzionali e rappresentativi del Consiglio stesso.

2. Rientrano in particolare tra le spese di rappresentanza:

a) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, in conformità alla consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi della Regione ed organi di altre amministrazioni pubbliche o soggetti che rappresentano formazioni sociali, economiche e culturali, nazionali ed internazionali;

b) forme di ristoro (pranzi, colazioni, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'amministrazione;

c) forme di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscano rappresentanti dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti comunque collegati, in ragione della carica o dell'ufficio, ai fini istituzionali della Regione;

d) manifestazione di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo, anche di soggetti estranei all'Amministrazione regionale, ma che rappresentano nella Regione altre pubbliche Amministrazioni.

3. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza oblazioni, sussidi, atti di beneficenza o comunque spese estranee alle esigenze della carica rivestita. Le stesse non devono in ogni caso risolversi in mere liberalità o in benefici aggiuntivi a favore dei dipendenti o dei componenti degli organi istituzionali od altri organismi all'interno del Consiglio.

4. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale. Esse sono impegnate, liquidate e pagate in conformità a quanto previsto dagli articolo 53, comma 5, e 54, comma 1, lettera d).

CAPO IV SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 34

(Affidamento del Servizio di tesoreria)

1. Il Servizio di tesoreria del Consiglio regionale é affidato ad un istituto di credito, mediante stipula di apposita convenzione preceduta da gara ad evidenza pubblica.

2. La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non é tacitamente prorogabile.

Art. 35

(Obblighi del Tesoriere)

1. Il Tesoriere riscuote le entrate, paga le spese e compie ogni altra operazione, connessa all'adempimento dei rapporti di credito

o debito, previsti dalla normativa vigente in materia o dalla convenzione.

2. Il tesoriere è responsabile dei valori affidatigli, delle operazioni bancarie e di cassa che a lui fanno capo ed è tenuto alla presentazione del rendiconto annuale della gestione le cui consistenze finali devono risultare da apposito verbale di parificazione sottoscritto anche dal responsabile della Ragioneria.

3. Il tesoriere rende il conto della gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 36

(Vigilanza sul Servizio di tesoreria)

1. La vigilanza sulla regolarità del servizio di tesoreria é effettuata dalla Ragioneria, che relaziona periodicamente al Direttore generale competente in materia di bilancio e contabilità.

Art. 37

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili, le norme regionali in materia di servizio di tesoreria.

CAPO V

CONTO CONSUNTIVO

Art. 38

(Risultanze della gestione)

1. I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Consiglio regionale.

2. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto patrimoniale.

Art. 39

(Conto finanziario)

1. Il conto finanziario espone:

a) le entrate di competenza dell'anno, previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, autorizzate, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

c) gli importi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di riferimento;

d) e somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo ed articolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Art. 40

(Conto patrimoniale)

1. Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

2. Esso pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

4. La redazione del conto patrimoniale comporta:

a) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari secondo le modalità e procedure di cui agli articoli seguenti;

b) la conservazione degli atti e delle scritture concernenti il patrimonio;

c) l'utilizzo dei beni patrimoniali secondo criteri di economicità;

d) il controllo da parte del Collegio dei revisori, volto ad accertare l'attendibilità dei dati contenuti nel conto.

Art. 41

(Presentazione e approvazione del conto consuntivo)

1. Lo schema di conto consuntivo, provvisto dell'attestazione circa la corrispondenza delle sue risultanze con le scritture contabili e corredato della relazione illustrativa, è predisposto dalla Ragioneria ed approvato, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento interno, dall'Ufficio di Presidenza, entro il 15 aprile di ogni anno.

2. La relazione illustrativa deve contenere una analisi particolareggiata dei risultati della gestione alla luce delle previsioni di bilancio e dei risultati dell'esercizio precedente. In particolare, la relazione deve esplicitare, anche attraverso gli indicatori di effica-

cia, economicità e di efficienza indicati nella relazione previsionale e programmatica, le correlazioni tra i dati di consuntivo dell'esercizio, i risultati conseguiti in termini di servizi resi e l'uso delle risorse umane e materiali, evidenziando gli scostamenti tra risultati e obiettivi, le relative cause, gli eventuali fattori di criticità e i possibili rimedi. La relazione illustrativa del conto consuntivo deve inoltre contenere informazioni sulla gestione del personale, raffrontandone i relativi dati con quelli dell'esercizio precedente, distintamente per il trattamento fisso e il trattamento accessorio, e specificando le eventuali assunzioni disposte nell'anno, i criteri di utilizzazione e gli indici di produttività. La relazione deve anche analizzare la gestione delle risorse materiali, comparando i dati di consuntivo dell'esercizio scaduto con quelli dell'esercizio precedente, avuto riguardo anche ai risultati.

3. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa ed al verbale di parificazione del conto del Tesoriere, è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori che, entro quindici giorni dalla delibera adottata dall'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, redige apposita relazione contenente, tra l'altro, valutazioni in ordine alla regolarità ed all'efficienza, all'efficacia ed economicità della gestione.

4. L'Ufficio di Presidenza, entro il 15 maggio, presenta il conto consuntivo e la relazione annuale del Collegio dei revisori al Consiglio regionale che li approva entro il 30 giugno.

5. Le risultanze finali della gestione sono incluse, in forma riassuntiva, nel rendiconto generale della Regione, come allegato.

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE E ATTIVITÀ CONTRATTUALE

CAPO I

INVENTARIAZIONE

Art. 42

(Beni mobili del Consiglio)

1. I beni mobili del Consiglio regionale sono, nel loro complesso, amministrati dal Provveditore, che ne diviene consegnatario.

2. La responsabilità di custodia dei beni inventariati è deman-

data ai dirigenti delle strutture cui, a mezzo di verbale di consegna, sono assegnati. Essi hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni loro assegnati e di accertare i danni arrecati agli stessi da terzi per le relative azioni di tutela. Sono responsabili del deterioramento o perdita dei beni dati in uso o affidati a subconsegnatari per omessa o carente vigilanza loro spettante.

Art. 43

(Scritture inventariali)

1. L'inventario del Consiglio regionale è tenuto dal Provveditore.
2. L'inventario contiene: la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio. Esso deve indicare:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti, secondo la loro diversa natura e specie;
b) il numero progressivo di inventario;
c) il locale in cui sono collocati gli oggetti;
d) la data di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo indicato in fattura.

3. Ogni oggetto inventariato deve recare, mediante apposita targhetta, l'indicazione del numero di inventario attribuito.

4. Su volumi, pubblicazioni e riviste deve essere apposto un numero progressivo di inventario ed indicata la relativa collocazione.

Art. 44

(Rendiconto inventariale)

1. Entro il mese di febbraio, il Provveditorato trasmette alla Ragioneria il prospetto indicante le variazioni dei beni inventariati, quelli scaricati e la consistenza finale.

2. L'aggiornamento degli inventari viene effettuato ogni volta che lo ritenga necessario il dirigente preposto al Dipartimento competente, e comunque ogni dieci anni.

CAPO II

I CONTRATTI

Art. 45

(Normativa applicabile)

1. Per i lavori, le forniture ed i servizi di importo superiore a 103.291 Euro, oneri fiscali esclusi, trova applicazione la vigente legislazione regionale. Sono comunque fatte salve le norme di organizzazione, nonché le altre norme del presente regolamento in quanto compatibili.

2. Per i lavori il cui valore di stima è inferiore o uguale al limite indicato nel precedente comma trova applicazione il successivo articolo 53.

3. L'importo indicato nel comma 1 potrà essere modificato con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il parere non reso entro sessanta giorni si intende comunque favorevole.

Art. 46

(Disposizioni generali)

1. La struttura organizzativa competente in materia di contratti provvede agli adempimenti istruttori connessi alle procedure per l'acquisizione, l'alienazione di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, nonché agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei lavori e delle opere. Il dirigente della struttura, o un suo delegato, è a tal fine, responsabile del procedimento.

2. Ciascun dirigente, in base alle competenze a lui riservate, determina le caratteristiche tecniche del bene o servizio da acquisire. Il dirigente competente in materia di contratti determina il metodo di scelta del contraente ed approva il capitolato speciale d'oneri.

3. L'attività contrattuale deve rispettare il principio di economicità di cui al successivo articolo 47, comma 4.

4. I contratti di appalto dei lavori, forniture e servizi sono sottoscritti, per conto del Consiglio, dal Provveditore.

5. I lavori, le forniture ed i servizi non possono essere frazionati al fine di eludere le norme recate dal presente regolamento.

CAPO III SERVIZI DI PROVVEDITORATO

Art. 47

(Il Provveditorato del Consiglio)

1. Il Provveditorato del Consiglio é assoggettato alla normativa sull'ordinamento delle strutture operative del Consiglio regionale.

2. Il Provveditorato del Consiglio provvede all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici del Consiglio, alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, nonché a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dal presente Regolamento.

3. In particolare, il Provveditorato provvede:

a) alla gestione delle spese di ufficio;

b) alle spese riguardanti il riscaldamento, l'illuminazione, il gas, l'acqua, nonché alle spese per la pulizia locali e a quelle condominiali dei locali assunti in locazione;

c) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali ed impianti destinati ad uffici ed ai servizi del Consiglio, compresi quelli assunti in locazione; all'acquisto, rinnovo, manutenzione e noleggio di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi;

d) all'assicurazione dei mobili, degli impianti, delle opere di valore artistico e degli immobili del Consiglio, nonché dei beni e delle persone impiegati nell'espletamento di determinati servizi;

e) all'acquisto di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste specializzate, nonché all'acquisto di riviste periodiche e giornali;

f) all'acquisto, manutenzione, noleggio e all'esercizio dei mezzi di trasporto;

g) alla disciplina e controllo dei magazzini e depositi;

h) alla tenuta degli inventari dei beni mobili ed alla nomina di consegnatari dei beni stessi;

i) alla formazione dei piani di approvvigionamento annuali;

l) acquisto dei biglietti di viaggio per i consiglieri regionali ed i dipendenti del Consiglio;

m) all'espletamento di ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

4. Il Provveditorato deve osservare il principio di economicità nell'attività di acquisto ed utilizzazione di beni e servizi. A tal fine, svolge indagini di mercato ed elabora parametri e criteri di riferimento, avvalendosi anche delle rilevazioni curate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni. In particolare, deve avere cura che l'approvvigionamento dei beni e servizi sia fatto a prezzi di mercato e secondo criteri quantitativi e qualitativi, nonché tempi e modalità di consegna coerenti con la destinazione degli stessi e funzionali alle esigenze concrete delle strutture interessate, evitando sprechi (spese di magazzinaggio, rischi di obsolescenza, livello qualitativo superiore a quello necessario, consegna del bene in un luogo o in un momento diverso da quello di utilizzazione, ecc.) e pregiudizi alla funzionalità della strutture organizzative (livelli quali-quantitativi inadeguati, ritardi nella consegna, ecc.

Art. 48

(Il Provveditore e l'Economo)

1. L'incarico di Provveditore é conferito, tra i dirigenti assegnati al Dipartimento, dal Dirigente generale preposto allo stesso Dipartimento.

2. Il Provveditore individua, con proprio atto di determinazione, all'interno della medesima struttura, un dipendente con qualifica non inferiore alla fascia D, al quale attribuire la funzione di economo.

Art. 49

(Spese provveditoriali di carattere continuativo)

1. Entro il 1° settembre di ogni anno le strutture organizzative trasmettono al Provveditorato del Consiglio le richieste di cancelleria, carta, stampati e altro materiale di consumo, nonché le richieste per la dotazione o il rinnovo di mobili ed arredamento, di macchine per ufficio ed attrezzature. Le richieste devono contenere l'analisi dei fabbisogni e le specifiche tecniche dei beni e servizi di cui si propone l'acquisto.

2. Sulla base delle richieste di cui al comma precedente, il Provveditore predispone i piani di approvvigionamento, corredati dei relativi capitolati d'oneri.

3. I capitolati d'oneri devono contenere i seguenti elementi:

- a) oggetto della fornitura del servizio o del lavoro;
- b) caratteristiche tecnico-merceologiche;
- c) ammontare presunto della spesa;
- d) termine e luogo della consegna;
- e) modalità e luogo di collaudo e controllo dell'esecuzione delle forniture e dei lavori;
- f) penalità applicabili per i ritardi nelle consegne.

4. I piani di approvvigionamento devono essere distinti per categorie merceologiche omogenee e devono indicare, sulla base della relazione annuale sui risultati di gestione di cui al successivo articolo 52, comma 8, i risparmi di spesa o il miglioramento dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente.

Art. 50

(Spese provveditoriali di carattere non continuativo)

1. Per i fabbisogni non aventi carattere di continuità e, comunque per quelli non compresi nei piani di approvvigionamento di cui al precedente articolo, tutte le richieste di fornitura, somministrazione e prestazione devono essere motivate e trasmesse dal dirigente competente al Provveditore che dà loro esecuzione, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

2. Qualora il Provveditore ritenga di non potere dare corso ad una richiesta, motiva la sua decisione per iscritto.

Art. 51

(Spese minute di ufficio)

1. Sono spese minute di ufficio quelle concernenti:

- a) canoni di acqua, di illuminazione e gas;
- b) oneri di riscaldamento e spese condominiali non comprese nei canoni di affitto;
- c) canoni radiofonici e televisivi;
- d) canoni telefonici e spese di allacciamento;
- e) spese postali e telegrafiche;
- f) trasporti e facchinaggio;
- g) carte e valori bollati;
- h) spese contrattuali e di registro;
- i) tasse, imposte ed altri diritti erariali;

l) premi di assicurazione;

m) abbonamenti ed acquisti di quotidiani e riviste periodiche.

2. Tutte le altre spese di competenza del Provveditorato sono considerate spese minute di ufficio, ai fini contabili, qualora singolarmente non superino 775 Euro.

3. L'elencazione di cui al comma 1 potrà essere modificata o integrata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 52

(Fondo provveditoriale e Cassa economale)

1. L'ammontare del fondo assegnato al Provveditore é determinato in misura pari ad una percentuale della spesa prevista in bilancio, stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza.

2. Nell'ambito del fondo di cui al comma precedente, il Provveditore assegna all'Economo un fondo cassa, determinato tenendo conto del fabbisogno desumibile dall'applicazione degli articoli 47 e 51.

3. L'Economo provvede a versare il fondo cassa in apposito conto corrente a lui intestato nella qualità di Economo pro-tempore del Consiglio regionale, presso l'istituto bancario che espleta il servizio di tesoreria, trattenendo una liquidità pari al 10 per cento del complessivo ammontare per fare fronte alle spese impreviste ed urgenti.

4. Le spese che gravano sulla cassa economale e sul fondo provveditoriale sono da rendicontare almeno ogni semestre, e comunque ad esaurimento dei fondi.

5. Il Provveditore approva il rendiconto economale e lo trasmette, unitamente al proprio, in conformità all'articolo 58 alla Ragioneria per le verifiche contabili di competenza.

6. Il fondo provveditoriale e la cassa economale non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

7. La polizza assicurativa per la copertura dei rischi relativi all'attività dell'Economo e del Provveditore è a carico del bilancio del Consiglio.

8. Il Provveditore deve redigere annualmente una relazione sui risultati di gestione concernente l'attività del provveditorato. La relazione deve contenere l'analisi delle voci più significative della

spesa mediante l'utilizzazione di appropriati indici di spesa ragguagliati alle unità di servizi o di utilità rese alle varie strutture organizzative (unità di personale, unità immobiliari, ecc.) al fine di individuare, attraverso la valutazione comparativa dei costi, ingiustificati divari di spesa tra le varie strutture amministrative. La stessa relazione deve indicare le misure organizzative, procedurali, logistiche o metodologiche ritenute opportune per migliorare la gestione, evitando sprechi e abusi.

Art. 53

(Procedure di contrattazione)

1. Alle spese si provvede mediante contratti di acquisto, fornitura e somministrazione o di appalto di lavori o servizi con ditte di provata solidità, serietà commerciale e capacità tecnico-professionale, ovvero in economia, sotto la direzione e responsabilità del Provveditorato.

2. Per gli acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente uguale o superiore a 1.550 Euro provvede, in conformità all'articolo 46, con le seguenti procedure:

a) per le spese di importo singolarmente uguale o inferiore a 103.291 Euro e superiore a 10.330 mediante trattativa privata, previo parere obbligatorio di congruità dei prezzi e di convenienza tecnica di una Commissione nominata dal Provveditore, composta da tre esperti, anche estranei al Consiglio regionale, di cui almeno uno con competenza specifica nel settore oggetto del contratto. La Commissione deve esprimere il suo motivato parere sulla base di puntuali indagini di mercato e tenendo conto del principio di economicità di cui all'articolo 47, comma 4. La Commissione può richiedere che la trattativa sia ripetuta, fornendo al riguardo indicazioni sui modi di effettuarla, qualora ritenga che il risultato della prima trattativa non sia soddisfacente sotto l'aspetto della congruità dei prezzi e della convenienza tecnica, nonché sull'ampiezza della scelta dei partecipanti alla trattativa medesima. L'atto di approvazione dell'iniziativa di spesa autorizza il Provveditore alla stipula del contratto;

b) per le spese di importo singolarmente uguale o inferiore a 10.330 Euro mediante trattativa privata, con preventiva richiesta di

più offerte a ditte specializzate aventi i requisiti di cui al comma 1 e da individuare previa indagine di mercato.

3. Alle spese per acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente inferiore a 1550 Euro dà corso direttamente il Provveditorato sotto la propria responsabilità, a carico dell'apposito fondo.

4. Alle spese minute di ufficio di cui all'articolo 51 provvede, direttamente, e senza limiti di importo, l'Economo.

5. Alle spese di rappresentanza previste dall'articolo 33 di importo singolarmente non superiore a 775 Euro provvede direttamente l'Economo. Le spese di importo superiore sono di competenza del Provveditore.

Art. 54

(Procedure contabili)

1. Le spese sono impegnate e liquidate, ai sensi del presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

a) per le spese di cui al comma 2 del precedente articolo 53, l'impegno é disposto dal competente dirigente. L'ordinazione degli acquisti, dei lavori e delle forniture segue l'approvazione dell'atto di impegno. Le spese in questione sono liquidate, successivamente all'assunzione dell'impegno definitivo, mediante il rilascio di un'apposita certificazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine a firma del dirigente competente;

b) per le spese di cui al comma 3 del precedente articolo 53, l'impegno è assunto, cumulativamente e trimestralmente, dal Provveditore mediante appositi buoni. Ciascun buono dovrà essere unito alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione per il pagamento. La liquidazione delle spese é effettuata previa attestazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine del Provveditore. In questo caso la fase della liquidazione segue quella del pagamento effettuato sul fondo provveditoriale;

c) le spese minute di ufficio di cui al precedente articolo 51, sono impegnate con l'atto del Provveditore che approva il rendiconto economale. L'ordinazione delle spese è effettuata mediante apposito buono d'ordine, firmato dall'Economo e controfirmato dal Provveditore, che deve essere unito alla fattura al momento della richiesta di pagamento della stessa. L'ordinazione degli acquisti o forniture e il relativo pagamento sulla cassa economale hanno luogo prima dell'atto di impegno;

d) le spese di rappresentanza di cui all'articolo 33 sono ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del Provveditore o dell'Economo, secondo i limiti di rispettiva competenza. Esse sono liquidate e pagate, dietro presentazione dei documenti giustificativi vistati dal Presidente con ordine di prelevamento sul fondo provveditoriale o sulla cassa economale. L'impegno é assunto semestralmente con l'atto di approvazione dei rispettivi rendiconti.

2. Ai fini della loro liquidazione, le fatture e le note di spesa debbono affluire al Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della spesa ovvero con il riferimento allo stesso.

3. Per ogni fattura ricevuta, il Provveditorato cura i seguenti adempimenti:

a) controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;

c) verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

d) dà l'avvio all'*iter* di liquidazione delle fatture, dopo aver regolato con le ditte fornitrici eventuali contestazioni.

4. Il pagamento delle fatture può avvenire:

a) in contanti con prelevamento sul fondo provveditoriale o sulla cassa economale;

b) con assegni bancari speciali firmati dall'Economo o dal Provveditore;

c) con bonifici bancari.

Art. 55

(Spese urgenti)

1. Per le spese non previste dall'articolo 47, comma 3, che hanno carattere di eccezionale urgenza e che non superano l'importo di 1.550 Euro, l'anticipazione é effettuata sulla cassa economale da parte dell'Economo.

2. L'atto di impegno in tale ipotesi é assunto dal dirigente che ne propone la spesa o dal dirigente preposto ad una struttura organizzativa di livello dirigenziale generale, nei limiti della rispettiva assegnazione. Lo stesso dirigente autorizza il trasferimento dell'importo sulla cassa economale.

Art. 56

(Gestione dei magazzini economici)

1. Il provveditore è responsabile dei magazzini economici e della conservazione della merce esistente in magazzino.

2. La gestione dei magazzini economici viene effettuata attraverso un apposito schedario a cura del Provveditorato che permetta di rilevare:

- a) la consistenza del magazzino;
- b) le successive movimentazioni;
- c) l'indicazione del fornitore;
- d) il centro utilizzatore del cespite;
- e) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Provveditore trasmette alla Ragioneria un prospetto dal quale risulti la consistenza iniziale di magazzino, le variazioni avvenute durante l'anno nella consistenza dei beni e la situazione finale.

Art. 57

(Movimenti di magazzino)

1. Qualsiasi prelevamento dal magazzino deve essere autorizzato, previa presentazione di regolare richiesta e deve essere annotato sullo schedario del magazzino medesimo.

2. La perdita o il deterioramento della merce assegnata in carico deve essere segnalata dal responsabile della struttura che ha subito l'evento al Provveditore, il quale deve provvedere alla annotazione sullo schedario ed alla variazione delle scritture inventariali.

Art. 58

(Rendiconti)

1. Il Provveditore trasmette alla Ragioneria del Consiglio rendiconti semestrali sulla gestione del fondo provveditoriale e della cassa economica.

2. La Ragioneria, verificata la regolarità dei rendiconti, li trasmette all'Ufficio di Presidenza che può deliberare, ove vi sia necessità, la reintegrazione dei fondi.

3. In caso di irregolarità, la Ragioneria informa il competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale generale e l'Ufficio di Presidenza.

TITOLO IV CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

CAPO I CONTROLLI

Art. 59

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile é svolto dalla Ragioneria in conformità alle norme del presente regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza può istituire, con propria deliberazione, controlli di legittimità su attività o su atti, ferma restando l'efficacia di questi ultimi.

3. Il riscontro di vizi di legittimità comporta l'annullamento degli atti da parte dell'Ufficio di Presidenza, salvo che vi ostino ragioni di pubblico interesse.

Art. 60

(Controllo sul Provveditorato)

1. La Ragioneria deve eseguire, oltre i controlli contabili previsti dal presente regolamento, le verifiche sulle registrazioni di competenza del Provveditorato e deve effettuare, con riferimento al disposto di cui all'articolo 56, ultimo comma, le verifiche del magazzino economale al fine di accertare la reale consistenza dello stesso.

2. Di ogni controllo viene redatto un verbale in triplice esemplare di cui uno è conservato dal Provveditore, uno dal responsabile della Ragioneria e il terzo dal competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale generale.

3. Il Provveditore é responsabile personalmente della gestione dei fondi a lui assegnati.

Art. 61

(Controllo sulla cassa economale)

1. La cassa economale é soggetta, oltre al riscontro di cui all'articolo 58, a verifiche ordinarie, eseguite al massimo ogni semestre, e straordinarie, disposte ogni volta che siano ritenute opportune dal

competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale generale o dal responsabile della Ragioneria.

2. La verifica eseguita dal responsabile della Ragioneria, o da un suo delegato, deve risultare da un verbale redatto in triplice copia, da inviare al Provveditore, al responsabile della Ragioneria e al competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale generale.

3. Il Provveditore é comunque tenuto al controllo sui rendiconti economici di cui agli articoli 52 e 58.

4. Di eventuali ammanchi di cassa sono solidamente responsabili il Provveditore e l'Economo.

Art. 62

(Controllo ispettivo)

1. L'Ufficio di Presidenza può disporre controlli ispettivi, affidandone l'esecuzione alla Ragioneria o a un dirigente in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 63

(Revisione dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

2. Redige una relazione sul conto consuntivo, contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione.

3. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni trimestre per esercitare il controllo sugli atti dispositivi di spese e per prendere conoscenza dei risultati di gestione.

Art. 64

(Controllo strategico)

1. Il Nucleo di valutazione, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, verifica la congruenza tra le finalità del Consiglio regionale, previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento interno, gli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza con la relazione previsionale e programmatica, le

scelte operative decise dai dirigenti e le risorse umane, materiali e finanziarie assegnate alle strutture organizzative.

2. Il Nucleo opera nell'Ufficio di Gabinetto, in posizione di autonomia, e risponde esclusivamente agli organi titolari del potere di indirizzo. Redige, almeno annualmente, una relazione, se del caso, riservata, contenente l'individuazione dei punti critici dell'attività di gestione, l'indicazione delle cause del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi e dei risultati negativi della gestione, nonché le eventuali responsabilità e i possibili rimedi.

3. Può supportare, se richiesto, l'Ufficio di Presidenza per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente allo stesso Ufficio per il conseguimento degli obiettivi da esso assegnati.

Art. 65

(Normativa applicabile)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trova applicazione in materia di controlli interni il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

CAPO II RESPONSABILITÀ

Art. 66

(Responsabilità dei dirigenti)

1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva del risultato dell'attività svolta dalle strutture organizzative alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.

Art. 67

(Responsabilità del dirigente preposto alla Ragioneria)

1. Il responsabile della Ragioneria risponde in proprio quando:

a) violi le disposizioni contenute nel presente regolamento in ordine alla regolarità della documentazione, alla verifica della giusta imputazione della spesa e all'accertamento della disponibilità degli stanziamenti;

b) abbia dato luogo al pagamento delle spese in difformità con il provvedimento che ha disposto l'impegno o con le norme del presente regolamento.

2. È esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Art. 68

(Responsabilità del Provveditore)

1. Fatta salva l'applicabilità dell'articolo 66, il Provveditore é personalmente e patrimonialmente responsabile quando violi le norme del presente regolamento sulla gestione del fondo, della cassa e del magazzino economale.

2. È esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Art. 69

(Responsabilità del Tesoriere)

1. La responsabilità del Tesoriere del Consiglio é regolata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione per l'affidamento del servizio di cui al precedente articolo 34.

Art. 70

(Responsabilità in materia di maneggio di denaro)

1. Chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro del Consiglio, ne risponde a norma dei successivi articoli 71 e 72.

Art. 71

(Responsabilità per danni)

1. I componenti dell'Ufficio di Presidenza ed i collaboratori del Consiglio rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti al bilancio ed al patrimonio dello stesso da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per gli amministratori dello Stato e della Regione.

2. Sono esenti da responsabilità i collaboratori del Consiglio che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, ferma restando la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 72

(Obbligo di denuncia)

1. I componenti l'Ufficio di Presidenza ed i responsabili degli uffici del Consiglio che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della normativa vigente, debbono farne denuncia, salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, al Procuratore regionale della Corte dei conti, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 73

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica, se compatibile, la vigente legislazione regionale in materia di contabilità.

Art. 74

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il regolamento interno di amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 203 del 19 luglio 1973 ed entrerà in vigore nel decimo-quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.